Rassegna Stampa

di Lunedì 12 ottobre 2020



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo		
Rubrica	Infrastrutture e costruzioni				
12	Corriere della Sera	10/10/2020	SUL TUNNEL DELLO STRETTO NO DEL M5S A CANCELLERI (A.Trocino)		
7	Domenica (Il Sole 24 Ore)	11/10/2020	IL MOSE NELL'"ACQUA GRANDA" (S.Settis)		
10	L'Economia (Corriere della Sera)	12/10/2020	INFRASTRUTTURE E RETE UNICA: IMPEGNI CONCRETI O SOLO PAROLE? (D.Manca)		
1	Il Sole 24 Ore	11/10/2020	DORSALE ADRIATICA, IL PIANO PER TAV E BICI (M.Romano)		
Rubrica	Edilizia e Appalti Pubblici				
19	Il Sole 24 Ore	12/10/2020	ABUSI EDILIZI PARZIALI NON SEMPRE BLOCCANO IL SUPERBONUS (G.Inzaghi/R.Marietta)	11	
9	Il Sole 24 Ore	10/10/2020	AL SUD SUPERBONUS A RISCHIO PER IL 50% DEGLI IMMOBILI (N.Amadore)	13	
19	Il Sole 24 Ore	10/10/2020	SUPERBONUS, PER LA CESSIONE C'E' UN CONTRATTO CONDIZIONATO (G.Latour)	15	
1	L'Economia (Corriere della Sera)	12/10/2020	PATRIMONIO PUBBLICO: LA METAMORFOSI "VERDE" VALE 870 MILA POSTI (E.Comelli)		
Rubrica	Rischio sismico e idrogeologi	co			
1	Il Sole 24 Ore	10/10/2020	DISSESTO DEL TERRITORIO, LE REGIONI HANNO SPESO SOLO IL 26% DELLE RISORSE (G.Santilli)	18	
Rubrica	Imprese				
15	Italia Oggi Sette	12/10/2020	OMISSIONI IN FATTURA, ERRORI KO (R.Lenzi)		
16	Italia Oggi Sette	12/10/2020	INVESTIMENTI, IL TEMPO STRINGE (B.Pagamici)	21	
Rubrica	Previdenza professionisti				
51	L'Economia (Corriere della Sera)	12/10/2020	LA CRISI MORDE ANCORA A RISCHIO 100 MILA PROFESSIONISTI (B.Millucci/I.Trovato)	23	
Rubrica	Innovazione e Ricerca				
37	Corriere della Sera	11/10/2020	L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE COME LO SCHIAVO DI ROMA ANTICA (M.Ascione)	25	
1	Il Sole 24 Ore	10/10/2020	RICERCA, FORMAZIONE E SOFTWARE, ECCO IL PIANO PATUANELLI PER INDUSTRIA 4.0 (C.Fotina)	27	
Rubrica	Economia				
40	L'Economia (Corriere della Sera)	12/10/2020	IL MATTONE RIPARTE PER SEI AZIENDE SU DIECI (B.Millucci)		
1	Italia Oggi Sette	12/10/2020	ATTESTATO DI CONGRUITA' PER LE OPERE INIZIATE PRIMA DEL 6 OTTOBRE (A.Felicioni)		
3	Italia Oggi Sette	12/10/2020	LA MAXI DETRAZIONE FA PIU' GOLA (A.Felicioni)		
I	Italia Oggi Sette	12/10/2020	ECCO COSA CAMBIA CON IL DL AGOSTO (G.Galli)		
20	Italia Oggi Sette	12/10/2020	BONUS AFFITTI INQUADRATO COME CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO (G.Valcarenghi/R.Pellino)	36	
Rubrica	Altre professioni				
IV	Italia Oggi Sette	12/10/2020	INOPPUGNABILE IL PARERE DI CONGRUITA' DELL'ORDINE (D.Ferrara)		
26	Italia Oggi	10/10/2020	PROGETTAZIONE, ARCHITETTI INCLUSI (F.De Nardi)		
33	Italia Oggi	10/10/2020	CASSA FORENSE, EROGATI PIU' DI 12 MILA BONUS AFFITTI (S.D'alessio)		
33	Italia Oggi	10/10/2020	COMMERCIALISTI E DOGANE PER L'EXPORT		
Rubrica	Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	10/10/2020	ESAME DI STATO VERSO L'ADDIO: PROFESSIONI SANITARIE APRIPISTA (E.Bruno)	42	

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica	Università e formazione			
33	Italia Oggi	10/10/2020	LAUREE ABILITANTI AL TRAGUARDO (M.Damiani)	43
Rubrica	Professionisti			
1	Il Sole 24 Ore	12/10/2020	POLIZZE RC AI TECNICI DEL BONUS: COPERTURE, MASSIMALI E COSTI (A.Lovera)	44
1	Il Sole 24 Ore	12/10/2020	PROFESSIONISTI CONTRO LE PIATTAFORME PER RECENSIONI ONLINE FALSE O INGIURIOSE (M.Marraffino/I.Fusillo)	46
35	Italia Oggi	10/10/2020	PROFESSIONI PIU' LIBERE (I.Buriani)	49
Rubrica	Fisco			
1	Il Sole 24 Ore	12/10/2020	CESSIONE DEI CREDITI: DA GIOVEDI' L'INVIO DELLA SCELTA ALLE ENTRATE (G.Gavelli)	50
21	Il Sole 24 Ore	12/10/2020	SCHERMATURE SOLARI CON ALIQUOTA AL 10% (G.Giuliani)	54
IV	Italia Oggi Sette	12/10/2020	SONO VALIDE LE NOTIFICHE CON FIRMA DIGITALE PADES (V.Giannotti)	55

La polemica

CORRIERE DELLA SERA

Sul tunnel dello Stretto no del M5S a Cancelleri

₹ i è presentato in call con tanto di slide, per mostrare il progetto del tunnel sottomarino, che dovrebbe collegare la Calabria con la Sicilia. Il viceministro alle Infrastrutture, il siciliano Giancarlo Cancelleri, è uno dei pochi che ci crede davvero, assieme al premier. E così sta provando a sondare i gruppi, per capire se c'è un terreno fertile per ribaltare la tradizionale ostilità dei 5 Stelle alla madre delle «grandi opere», il ponte sullo Stretto, rimodulato in tunnel. Peccato che i 12 deputati e i sei senatori calabresi 5 Stelle abbiano risposto, per ora, picche. Sottoponendo a

Chi è Giancarlo Cancelleri, 45 anni, M5S, viceministro alle Infrastrutture



Cancelleri un lungo elenco di cose da fare per una Regione da sempre tagliata fuori. Basti pensare all'Alta Velocità, assente. Del resto, latita anche la bassa velocità. «Sulla Jonica — spiega Federica Dieni — siamo ancora con la littorina elettrica». Si chiede un treno veloce tra Salerno e Reggio Calabria, l'elettrificazione della linea fino a Reggio. Poi mancano le dorsali stradali tra il versante ionico e quello tirrenico. Inutile citare la Statale 106, una delle strade più pericolose e lente d'Italia, una sorta di via crucis. Ma Riccardo Tucci, tra i meno ostili, invita a non

sottovalutare le proposte di Cancelleri: «Mi pare un progetto sacrosanto perché questo, a differenza di quello vecchio del Ponte, che era un'opera unica e non un piano complessivo, è un progetto ampio, che comprende anche l'Alta Velocità e l'alta capacità. Il mio è un sì, condizionato naturalmente alle valutazioni di impatto ambientale e ai costi». Si vedrà, ma intanto un primo appuntamento ci sarà la prossima settimana alla Camera con la mozione favorevole al progetto presentata dalla deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo.

Al. T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



96359





Opere pubbliche. Nuova edizione (con gli ultimi aggiornamenti) del saggio che esplora 50 anni di storia contrastata dell'impresa contrapposti al buon governo della Serenissima

Il Mose nell'«acqua granda»

Salvatore Settis



levate bloccando la Laguna. (...) Bizzarra cerimonia: il commissario Elisabetta Spitz sottolinea "la storia travagliata e controversa" del progetto, il sindaco Brugnaro dice che "non è un esempio da copiare", Conte dichiara "speriamo che funzioni"» («Economist», 12 luglio).

Pochi giorni prima (7 luglio) l'Unesco spediva all'Italia una severa diagnosi (mancanza di ogni strategia per la Laguna), minacciando di mettere Venezia tra i siti "in pericolo". Intanto il governo rilancia col nome di "Autorità per la Laguna" il Magistrato alle Acque, creato nel 1505 e abolito da Renzi nel 2014 dopo episodi di corruzione (come chiudere l'ospedale se un medico è disonesto). Il recente, positivo esperimento del Mose apre un filo di speranza, ma ci vorrà ben altro per dormire sonni tranquilli.

La situazione è drammatica oltre ogni immaginazione, e l'indagine competente e implacabile di Barbieri e Giavazzi mette il dito sulla piaga con dati inoppugnabili. Pubblicato nel 2014 con altro titolo (Corruzione a norma di legge. La lobby delle grandi opere che affonda l'Italia), il suo aggiornamento è opportuno alla luce di tre fatti principali. Primo, la prosecuzione delle indagini sulla corruzione di imprese e istituzioni (in fondo al libro c'è l'elenco dei protagonisti di questa «palude di malaffare che per decenni ha prosperato senza alcun rispetto per la storia e per il denaro pubblico»).

Seconda ragione, l'acqua granda del 12 novembre 2019, inferiore solo all'alluvione del 4 novembre 1966, che rende ancor più scandaloso il

protrarsi dei lavori del Mose (secondo Craxi nel 1986, dovevano finire entro il 1995, oggi gli ottimisti puntano su fine 2021). Infine, le misure Venezia fu tagliata anti-virus hanno avuto l'effetto imfuori dall'Adriatico previsto di ridarci una città pulita, che aveva domina- senza legioni di turisti frettolosi, senza le enormi navi che ne inquinano bellezza e salute. Un'aria diversa, i pesci nel Canal Grande, le acque limpide, insomma la vera Venezia che mostra di esserci ancora: dipende da noi farla risorgere dal suo letto di morte.

> L'intricata cronistoria del Mose, da progetto salvifico a miniera di tangenti, largizioni, corruzione d'ogni fatta, è ripercorsa nel libro e messa a doloroso contrasto col buon governo dell'antica Repubblica, che protesse la Laguna con monumentali deviazioni dei fiumi che vi sfociavano (Brenta, Sile e Piave). Opere portate a termine in breve tempo con effetti duraturi, mentre il Mose non finisce mai, e nessuno sa se funzionerà (Conte dixit). La minuziosa analisi dei fatti e delle cifre fa accapponare la pelle: il costo complessivo, 1997, ha raggiunto oggi i 6,4 miliardi. Il rapporto costi-benefici, nel 1997 doveva essere in attivo di 1,8 miliardi, oggi è in passivo di 1,6 miliardi. Almeno 2 miliardi dei costi aggiuntivi sono dovuti alla decisione (pilotata da De Michelis) di affidare i lavori in regime di monopolio al Consorzio Venezia Nuova.

Il Mose, scrivono gli autori, è stato «voluto più dalle imprese cui è stato concesso di costruirlo in condizioni di monopolio e dai politici e funzionari pubblici che ne traggono grande e illecito beneficio, che dai cittadini veneziani per la cui protezione è stato progettato e costruito. Perché questo meccanismo regga sono state violate norme del codice penale(...), ma soprattutto sono staaccelerare la realizzazione delle opere, in realtà per arricchire im-Italia e in Europa, sono stati tutti re- che ha espulso dalla città d'acqua

spinti grazie a regole costruite ad arte da un sistema di potere trasversale. Il monopolio che avrebbe dovuto accelerare i lavori si è rivelato la ragione per cui essi non sono ancora ultimati».

In una pagina tagliente ed efficace viene argomentata la distinzione fra due tipi di corruzione, l'infrazione delle regole e la corruzione delle regole stesse, quando esse vengano «scritte e approvate per il tornaconto dei privati contro l'interesse dello Stato». Nel caso del Mose si è registrato il sommarsi di ambo le forme di corruzione, poi venuta a galla nelle indagini solo perché «l'ingordigia ha aggiunto fatture false attraverso società ombra onde accumulare i fondi neri necessari per pagare politici e funzionari».

Di Venezia tutti ammirano la bellezza, ma molti dimenticano che la Laguna fa tutt'uno con la città, in un ecosistema unico al mondo, in cui la salute della città e quella della Laguna si rispecchiano l'una nell'altra. Città e Laguna sono malate: la città si svuota di abitanti (da calcolato in 2,7 miliardi di euro nel 170mila a 50mila negli ultimi 50 anni), e intanto i cambiamenti climatici accrescono i problemi della Laguna, moltiplicano le invasioni dell'acqua alta mentre la città sprofonda per la subsidenza e il prosciugamento delle falde.

Secondo il rapporto 2019 dell'autorevole Intergovernmental Panel on Climate Change, Venezia è la città più a rischio d'Europa per un innalzamento del livello del mare che entro il 2100 potrebbe raggiungere i 30 centimetri. Contro questa prospettiva non c'è Mose che basti, ma l'Italia non ha ancora un piano per farvi fronte. Per curare il morbo che distrugge Venezia il ripopolamento della città, specialmente di giovani con lavoro creativo, si deve affiancare al riprite corrotte le leggi, formalmente per stino della morfologia della Laguna coi suoi equilibri ecologici.

Oggi, scrivono gli autori, la moprese e politica. Decine di ricorsi, in nocultura del turismo è «la lebbra

2/2

ata]



i suoi abitanti». Ma di una politica della casa, dei collegi universitari, dell'attrazione di attività creative, dall'artigianato alle nuove tecnologie, non c'è traccia nelle politiche locali o nazionali (una lodevole eccezione è stata la Biennale di Paolo Baratta).

Nella prima versione il libro aveva anche parti su Grandi opere e corruzione del territorio, con esempi non veneziani. Concentrarsi oggi su Venezia risponde all'accresciuta attenzione pubblica per la città lagunare (altro indizio, il mio Se Venezia muore [Einaudi] è uscito nelle principali lingue europee, e ora anche in cinese). Ma la storia del Mose è un apologo assai istruttivo anche oltre Venezia. Un problema molto serio genera enormi investimenti, ma con i soldi arriva la corruzione, e l'acqua alta è pretesto di illeciti guadagni.


Troppo facile citare altri esempi: una situazione di forte rischio genera finanziamenti, i finanziamenti attirano corruzione, che prospera sotto la foglia di fico del rischio imminente. Che cosa accadrà nell'Italia post-Covid, con i fondi europei in arrivo? Saranno preda dell'ingordigia dei disonesti, o verranno amministrati in nome del pubblico bene? Leggere questo libro serve anche a meditare su quel che ci aspetta non solo a Venezia ma in tutto il Paese. Che cosa accadrà dei 1000 miliardi stanziati dall'Europa per il Green Deal? Quanta parte andrà spesa in Italia, e quanta a Venezia?

« RIPRODUZIONE RISERVATA

SALVARE VENEZIA. IL MOSE, 50 ANNI DI RITARDI E SPRECHI, UNA LEZIONE PER L'ITALIA CHE VUOLE RIPARTIRE Giorgio Barbieri,

Francesco Giavazzi

Rizzoli, Milano, pagg. 176, € 16



In funzione.

La struttura del Mose, a Venezia, attivata sabato 3 ottobre per far fronte alla marea







IL PUNTO Infrastrutture e rete unica: impegni concreti o solo parole?



di Daniele Manca

nfrastrutture, sembra essere una parola magica. Ogni volta che si parla di ripresa, di rilancio, si pensa a come aiutare l'economia. E se c'è di mezzo lo Stato, la prima azione che viene in mente è quella di potenziare le infrastrutture. Così sta accadendo anche in Italia. Non che il nostro Paese non ne abbia bisogno, basti pensare che i due poli aeronautici e aerospaziali del Sud, quelli di Puglia e Campania, non sono collegati tra loro. Ma va subito detto che lo Stato da solo non può sostenere tutti gli investimenti. E quindi ha bisogno dei privati. Ci si dovrebbe però chiedere perché, attraverso lacci e lacciuoli, si sono voluti di fatto sterilizzare gli interventi di quei General contractor hanno permesso di avere l'Alta velocità che così tanto ci rende orgogliosi. E poi, quale sarà il ruolo della pubblica amministrazione in questa operazione infrastrutturale, perché i problemi, come spesso accade in Italia, arrivano a valle. Al momento di eseguire i piani, di dare gambe agli annunci e persino alle leggi, il nostro Paese è particolarmente deficitario. Nello Stato, secondo una ricerca di Ey, i dipendenti con meno di 35 anni sono solo il 2% del

totale. Mentre il 46% ha più di 55 anni. Purtroppo, questo non significa maggiore esperienza o qualifiche elevate. Solo meno di un dipendente su tre nella pubblica amministrazione ha una laurea. Tutto questo non agevola quel rapporto tra pubblico e privato che dovrebbe essere il sale degli investimenti. Senza contare che a volte si fa fatica a rintracciare priorità nelle indicazioni del governo. Un esempio per tutti: la rete unica delle telecomunicazioni. Sarebbe di sicuro utile. Purché si capisca che ogni angolo dell'Italia non ha bisogno di una rete quanto di connessione, meglio se più connessioni ad alta velocità che abilitino territori e imprese al digitale. Si deve partire da quello che già esiste e non da ipotetiche soluzioni a tavolino. Altrimenti il rischio è che il miraggio di una rete unica diventi paradossalmente un freno agli investimenti.

daniele_manca

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Dorsale adriatica, il piano per Tav e bici

Quella che poteva sembrare una suggestione, arretrare la linea ferroviaria Adriatica e renderla idonea all'alta velocità, è diventata una strategia del governo, rilanciata nei giorni scorsi dal ministro per la Cultura e il Turismo, Dario Franceschini, durante "Made in Italy: the restart", l'evento organizzato dal Sole 24 Ore con il Financial Times. L'obiettivo: accelerare il collegamento lungo la dorsale adriatica e creare sulla vecchia sede ferroviaria piste ciclabili e spazi utili per la vivibilità ambientale e turistica della riviera. **Michele Romano** — a pag. 8 L'INCHIESTA Infrastrutture per il turismo Il piano di un collegamento Bologna-Taranto annunciato dal ministro Franceschini a «Made in Italy: the restart» è agli albori, ma lo spostamento della ferrovia è già stato deciso dal Mit per Bari Sud e già avanza a Pesaro

Dorsale adriatica, il progetto che unisce Tav e bici

Michele Romano

uella che poteva sembrare una suggestione, arretrare la linea ferroviaria Adriatica, è diventata una strategia del governo, rilanciata nei giorni scorsi dal ministro Franceschini nel corso dell'evento "Made in Italy: the restart", organizzato dal Sole 24 Oreinsieme al Financial Times. «Da Taranto fino a Bologna e poi fino a Trieste» ha detto il ministro. Una strategia di lungo periodo, nella logica di accelerare il collegamento lungo la dorsale adriatica e, in particolare, i circa 600 chilometri da Riminia Brindisi, la maggior parte dei quali con la strada ferrata che sfiora il mare Adriatico. Una strategia che richiederebbe un investimento imponente: considerando i valori della Bologna-Salerno, una linea AV a doppio binario haun costo fra i 40 egli 80 milioni di euro a chilometro. Da qui, la scelta del ministero delle Infrastrutture di condividerla, procedendo con gli studi di fattibilità per tutte le tratte che hannole caratteristiche per essere arretrate e realizzate, con l'obiettivo di liberare spazi utili per la vivibilità ambientale, culturale e turistica della riviera e favorire l'integrazione con i sistemi produttivi locali.

«Il potenziamento della linea Adriatica è una priorità per valorizzare l'interacosta est del nostro Paese, che ha un sistema produttivo importante e che necessita di un sistema efficiente di logistica integrata», sottolinea Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano ed esperto della Struttura Tecnica di Missione presso il MIT. Si procederà passo dopo passo, dunque. Anche far fronte alle complessità tecniche e ambientali che un'operazione di spostamento di tratti di ferrovia si porta di etro, perchénon si tratta solo dispostare i binari all'interno: bisognerà scavare gallerie, costruire ponti e viadotti, creare stazioni elinee di collegamento. «In lineadimassima, non sono contrario all'ipotesi di arretramento, ferma restante la necessità di conoscere di quanto sarebbe spostato verso l'interno il nuovotracciato-dice Donato Toma, presidente della Regione Molise -. È evidente chele eventuali ricadute positive di una tale operazione dovranno essere valutate solo dopo aver concordato nei dettaglile esigenze dei territori interessati». «Progettare e aprire cantieri in modo chirurgico, su aree specifiche e che sono al servizio del sistema imprenditoriale, è una scelta condivisibile, perchérompeun immobilismo chedura da annisul fronte infrastrutturale», osserva Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. E a dimostrazione della volontà di procedere in questa direzione, il MITha deciso la realizzazione dello spostamento della linea ferroviaria nella tratta di Bari Sud, dove la suggestione è diventata realtà con l'apertura del cantiere per la realizzazione della variante alla linea in uscita dalla stazione di Bari Centrale in direzione sud, arretrando i binari per realizzare due nuove fermate, all'interno della rete metropolitana della città; sarà completato nel 2024, con un investimento da 391 milioni. Obiettivi simili anchesuBariNord,doveilprogettooriginario prevedeva l'interramento della linea nel tratto da Santo Spirito a Bari Palese (dove ha sede l'aeroporto), per unalunghezzadicirca8km.eduncosto paria633 milioni di euro; in alternativa è stata studiata la prefattibilità dello spostamento lato monte dello stesso tratto per una lunghezza complessiva di circa 9 km, comprensivo di una nuova stazione a Santo Spirito per un costo stimato di 650 milioni. «Opere che una volta realizzate - spiega Resta - libereranno il centro di Bari dalla linea che divide in due parti la città, migliorando l'interoperabilità tra la rete Rfi e le ferrovie regionali».

L'altro intervento già studiato dal ministero di Porta Pia riguarda il nodo

di Pesaro, che ha preso consistenza all'indomani di un incontro tra i sindaci di Pesaro e Fano e la Confindustria provinciale, e per il quale ci sono un disegno di massima delle cose da fare e una stima dei costi per allontanare la ferrovia dal mare, valorizzando la nuova stazione e risolvendo un timore che si è diffusotragli industriali: l'alta velocità tra Napoli e Bari e la debolezza della linea Orte-Falconara rischiano di impoverire ulteriormente il traffico di passeggeri e merci almeno lungo la tratta che va da Bologna a Pescara, penalizzando Romagna, Marche e il nord dell'Abruzzo, che invece ha bisogno di non scivolare ulteriormente verso il Meridione e di tornare a essere competitiva anche attraverso le infrastrutture. Ecosì, mentre si progettano pezzi di arretramento e, come sottolinea Resta, «dove si possono avere immediati benefici», il Gruppo FS Italiane sta investendooltre1miliardodieuro(fondigià interamente finanziati).

DaBolognaaLeccesonoincorsointerventi di potenziamento per 350 milionidieuro, che porteranno per fasi, entro il 2023, a far viaggiare i treni alla velocità di 200 km/h, così come già oggi avviene tra Brindisi e Lecce; contemporaneamente, sarà completato il raddoppio dellalineae, in particolare, la realizzazione del doppio binario tra Termoli e Lesina, per 33km al confine tra Molise e Puglia: ilprogetto è datato 2001e, dopo rallentamentiburocratici, dovuti all'incertezza degli entilocali sul tracciato definitivo, e la bocciatura della commissione Via-Vas, oggiècondizionato dall'applicazionediunaquindicinadipaginediprescrizioni, tra le quali una a garanzia di un corridoio faunistico e un'altra sul colore delle recinzioni metalliche.

Quando anche questo progetto sarà completato, si accorceranno le distanze tra la Puglia e il Nord Italia, con un risparmio fino a 40 minuti di percorrenza tra Bari e Bologna e fino a un'ora tra Lecce e Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano Data

11-10-2020

Pagina

1 3/3 Foglio



Sul Sole 24 Ore del 7 ottobre


il ministro Dario Franceschini, nel corso dell'evento "Made in Italy -The Restart", organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con il Financial Times, ha anticipato i contenuti del progetto di arretramento, rispetto alla costa, della linea ferroviaria adriatica, per liberare spazi a vantaggio di ambiente e turismo



Mare e ferrovie. Verso la riconversione di parte delle reti ferroviarie. Nella foto, la costa a sud di Pesaro

La linea ferroviaria

Il tracciato attuale della dorsale ferroviaria lungo l'Adriatico, dalla Puglia a Trieste







Data



EDILIZIA

AGEVOLAZIONI E IRREGOLARITÀ

Abusi edilizi parziali non sempre bloccano il superbonus

È possibile usufruire del superbonus fino al 110% sugli edifici abusivi o in presenza di altre difformità nell'immobile per cui si chiede l'agevolazione? Diverse sono le ipotesi.

Immobile abusivo condonato

Anzitutto per l'immobile abusivo condonato, il superbonus è ammissibile, in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui un immobile condonato e quindi divenuto legittimo deve usufruire delle medesime condizioni degli immobili regolari, dato che la finalità della normativa sulla sanatoria in materia edilizia è proprio quella di rendere legittimo ex post quello che legittimo non era.

Stessa cosa per l'immobile sanato con le cosiddette Cila/Scia tardive o mediante l'accertamento di conformità (articoli 6-bis, 36 e 37 del testo unico edilizia, Dpr 380/2001).

Abusi non sanati né sanabili

Per gli immobili abusivi non sanati e non sanabili la possibilità di ottenere il superbonus è invece da escludere.

Domanda di sanatoria pendente o negata

Più delicato il caso dell'edificio interessato da abusi edilizi con domanda di permesso di costruire in sanatoria ancora pendente. Per evitare che sull'interessato gravino ingiustamente i ritardi dell'amministrazione, si deve conclude-



In base al decreto Agosto neutralizza le irregolarità


«individuali» in caso di lavori comuni re che il superbonus sia ottenibile, a maggior ragione nel caso in cui l'agevolazione non riguardi le spese relative agli interventi oggetto del condono (in questo senso si è espressa anchela Dre Marche con parere n. 910-1/20201).

Ma, attenzione, a condono negato il bene va demolito (o ricondotto a legittimità) e il superbonus salta. Per giurisprudenza costante l'ordine di demolizione, così come l'ingiunzione di rimessione in pristino, costituisce atto dovuto e vincolato della Pa a seguito dell'accertamento dell'abuso e della riconducibilità dello stesso ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 aprile 2019, n. 2396). A sua volta l'articolo 49 del Testo unico stabilisce che «gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto

con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici».

Abusi parziali

Rispetto agli abusi parziali il superbonus va negato (o revocato in caso di domanda di sanatoria successivamente respinta) qualora gli interventi oggetto della richiesta di agevolazione fiscale interessino proprio le porzioni immobiliari illegittime.



Quotidiano Data

12-10-2020

19 Pagina 2/2 Foglio

Sembrerebbe al contrario da ritenersi ininfluente, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'eventuale presenza di abusi edilizi in parti dell'immobile diverse da quella oggetto di richiesta di agevolazione.

^{11 Sole} **24 ORB**

Non sfugge però che, a norma dell'articolo 34-bis del testo unico nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, il tecnico deve attestare lo stato legittimo dell'immobile, il che può risultare assai problematico qualora si intervenga su un edificio condominiale. Proprio al fine di evitare che il tecnico sia costretto a dar la caccia agli eventuali abusi commessi dai singoli condomini, nei giorni scorsi - con la conversione del Dl Agosto - èstata approvata una modifica al Dl Rilancio (Dl 34/2020) in base alla quale, per le richieste di superbonus relative alle parti comuni, lo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti solo alle parti comuni degli edifici interessati. Ciò non significa che gli eventuali abusi commessi dai singoli condomini vengano sanati dall'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi oggetto di superbonus: al contrario, gli abusi dovranno essere regolarizzati tramite la procedura di accertamento di conformità, mentre, se si tratta di situazioni non sanabili, le parti dell'edificio realizzate senza titolo abilitativo dovranno essere eliminate.

Tolleranze di cantiere ed errori procedurali

Le cosiddette tolleranze di cantiere (vale a dire il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari contenuto entro il 2% delle misure previste nel titolo abilitativo) non ostacolano il superbonus, perché in base all'articolo 34-bis del Testo unico esse non sono riconducibili nella categoria della difformità parziale e sono irrilevanti ai fini edilizi, e perciò non sanzionabili (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4504).

Nessun problema a ottenere il superbonus fino al 110% in presenza di errori formali o procedurali, quali la corretta identificazione dei lavori edilizi (definiti ad esempio di ristrutturazione edilizia anziché di risanamento conservativo) che giustificano l'agevolazione fiscale.

-Guido Inzaghi -Riccardo Marletta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

9 Pagina Foalio 1/2

Data

Al Sud superbonus a rischio per il 50% degli immobili

EDILIZIA

Per Cna difformità catastali costringono i proprietari a rinunciare agli interventi

A Palermo su 1.500 lavori solo il 30% è in condizione di essere avviato da subito

Nino Amadore

Il superbonus del 110% rischia di rimanere bloccato in veranda. Soprattutto nel Mezzogiorno. Sembra quasi una boutade e invece è la situazione segnalata dagli imprenditori e in particolare da una ricerca del Centro studi della Cna. Il Centro studi degli artigiani ha provato a capire quali sono le aspettative degli imprenditori e quali i nodi da sciogliere per arrivare a un'applicazione di questo strumento. C'è il timore diffuso che possano non essere raggiunti gli obiettivi sia in termini di ritorno economico sia in termini di riqualificazione degli immobili a uso abitativo del nostro Paese. Come è noto l'opportunità è ghiotta ma servono altri interventi, spiegano i ricercatori della Cna che hanno intervistato 2.000 imprese della filiera dell'edilizia rappresentative del sistema dell'artigianato e delle micro e piccole imprese. La misura, si legge, ha riscosso grande interesse che «non si è ancora tradotto nell'apertura di nuovi cantieri. Secondo il 54,4% delle imprese meno del 10% dei clienti potenziali, che le hanno contattate per richiedere informazioni, hanno poi richiesto un che ne hanno maggiore necessità». preventivo di spesa e solo il 9.6% delle imprese ha già avviato lavori agevolabili con questa misura».

Ma la questione più preoccupante è un'altra: un numero più ristretto di casi (il 13,4%) in cui la richiesta di insuccessiva richiesta di preventivo a causa «di difformità catastali». Una quota che sale notevolmente nelle regioni del Mezzogiorno dove si arriva a quasi il 30% degli intervistati ma, se si considera anche chi rinuncia senza nemmeno chiedere informazioni, si può superare persino il 50% dei potenziali interessati. Cosa significa? In pratica un soggetto su due tra i proprietari degli immobili rinuncia all'intervento a valere sul Superbonus 110% per quelle che vengono definite difformità catastali ma sappiamo che dietro questa definizione si trovano i piccoli abusi. E qui entrano in gioco le verande.

La questione sta mettendo in difficoltà sia le imprese che i professionisti chiamati a pronunciarsi con pareri davvero difficili da fare soprattutto in certi contesti. «La verifica della situazione edilizia dell'immobile con riguardo alla regolarità urbanistica (da non confondere con la quella catastale) è una problematica da non sottovalutare - spiega Carmelo Russo, ingegnere dello studio Ellenia+Tre di Catania - . La circostanza che vede gran parte degli immobili realizzati nelle aree periferiche delle città interessati da trasformazioni di varia entità, il più delle volte non supportate dai necessari titoli edilizi, potrebbe limitare di molto l'avvio di operazioni di recupero in quegli edifici ed in quelle parti di città

La questione ha una sua rilevanza in particolare nelle aree del Mezzogiorno dove, raccontano gli imprenditori, il fenomeno delle verande e delle logge è più diffuso soprattutto negli immobili costruiti in formazioni non si traduce in una regime di edilizia agevolata o convenzionata e le difformità, diciamo così catastali, sulle parti comuni condizionano gli interventi su interi condomini visto che, come è noto, un recente emendamento al decreto di agosto ha stabilito che gli abusi interni non ostacolano la richiesta delle detrazioni (ma per questo si veda l'articolo in pagina).

> «C'è chi ha scelto la via della sanatoria - racconta Pippo Glorioso, segretario della Cna di Palermo che ha costruito un'intera filiera per questo tipo di interventi - . Non c'è dubbio però che occorre intervenire magari con un provvedimento del ministro o del governo alla luce della norma approvata recentemente». La situazione è chiara: la filiera di Cna Palermo (che coinvolge imprese e professionisti) ha acquisito già almeno 1.500 interventi tra condomini e altri immobili ma pochi sono in condizione di essere avviati subito. Quanti? «Immediatamente poco più del 30%, più avanti saranno di più ma certamente è necessario rimuovere gli ostacoli. Ouesta è una grande occasione e non va persa: è importante per l'economia ma lo è anche per il nostro patrimonio immobiliare» insiste Glorioso. Intanto la prossima settimana sarà inaugurato a Palermo il primo grande cantiere del superbonus 110%. «E sarà una grande festa per un grande inizio» dice Glorioso.


> > © RIPRODUZIONE RISERVATA

11 Sole 24 ORE

Gli ostacoli sul cammino del superbonus 110%


LE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Sono ancora poche le manifestazioni di interesse che si sono trasformate in preventivi. Valori % per classe dimensionale delle imprese



LE RINUNCE

Per quale motivo non tutte le manifestazioni di interesse si sono tradotte in preventivi? Valori % per classe dimensionale delle imprese



Fonte: Centro studi Cna



Superbonus, per la cessione c'è un contratto condizionato

CASA

Roscio (Intesa Sanpaolo) racconta il lavoro collegato al nuovo 110%

Giuseppe Latour

Tutto si muove attorno a un contratto di cessione condizionato, che comporta l'impegno da parte della banca ad acquistare ad un prezzo prefissato e del cliente a vendere il credito di imposta maturato. Gli istituti di credito sono, già da diversi mesi, uno dei baricentri attorno ai quali ruota il mercato dei superbonus. Dopo una fase preparatoria, le filiali stanno iniziando ad avviare operazioni che, nella loro struttura base, saranno replicate in migliaia di occasioni.

Intesa Sanpaolo, anche grazie agli accordi attivati con Deloitte, è stata tra le prime banche a muoversi sul fronte del 110%, diventato sempre più affollato con il passare delle settimane. Così Anna Roscio, direttore Sales & marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, oggi spiega che «sulla piattaforma di Deloitte si sono già registrati oltre seimila soggetti e stiamo già valutando più di cento richieste di cessione del credito». La piattaforma, insomma, si sta popolando grazie al caricamento dei documenti che danno il via alle operazioni.

Lo sconto in fattura

Ma come funziona il rapporto tra banca e cliente? Partiamo dal caso di un'impresa che prende un contratto di appalto, fa le sue valutazioni tecniche sul doppio salto di classe e decide di offrire al condominio lo sconto in fattura collegato al 110 per cento. Se, però, l'impresa non ha la liquidità necessaria a sostenere il cantiere, servirà un passaggio in banca. «Qui – spiega Roscio – l'impresa può fare due operazioni. Da un lato, chiede un anticipo sul contratto, per avviare il

cantiere: può chiedere un finanziamento fino al 50% in funzione del programma dei lavori. Contestualmente, può avviare la pratica per la richiesta di cessione del credito futuro, che viene legato a quell'anticipo».

Collegando le due operazioni, avviene che, quando la cessione del credito di imposta si concretizza, l'impresa ottiene dei flussi di cassa che vanno a chiudere (parzialmente o totalmente) l'anticipo sul contratto che ha ricevuto. In questo modo, la banca ha una previsione di rientro per effetto della cessione, che è molto utile in termini di mitigazione del rischio sul credito.

Le condizioni

Il fulcro del rapporto tra banca e impresa è il contratto di cessione del credito. Il contratto prevede che la cessione diventerà efficace all'avveramento delle condizioni sospensive collegate all'esecuzione dei lavori (a stato di avanzamento o a fine cantiere). Queste condizioni sono l'ottenimento di alcuni documenti fondamentali, in particolare: l'asseverazione dei lavori fatta da un tecnico, per attestare i requisiti e la congruità dei prezzi, e il visto di conformità. Con questi documenti in mano, bisognerà sottoscrivere una dichiarazione di avveramento delle condizioni sospensive. Dopo la sottoscrizione della dichiarazione e il controllo dei documenti, il credito può essere trasferito dall'azienda dal suo cassetto fiscale a quello di Intesa Sanpaolo, la banca lo accetta e liquida l'impresa entro cinque giorni lavorativi.

Esiste, però, la possibilità che le condizioni non si avverino: pensiamo al caso in cui l'intervento non rispetti i requisiti tecnici fissati dalla legge. È una situazione che può portare problemi di liquidità all'impresa, che magari si sarà esposta per più cantieri e che, quindi, conterà su una certa rotazione tra crediti e anticipi. Ma anche ai committenti, che magari non potranno ottenere lo sconto in

fattura nella misura che si aspettavano, dovendo ripiegare su altre detrazioni meno convenienti.

La valutazione preventiva

È proprio a questo che serve la valutazione preventiva di Deloitte, che ha creato una piattaforma nella quale saranno caricati tutti i documenti e che valuterà la loro coerenza rispetto ai requisiti del superbonus, secondo uno schema che molti sul mercato stanno utilizzando. «Fin dall'inizio dice Roscio - chiediamo una valutazione di ogni progetto. In questo modo, abbiamo la ragionevole certezza che il credito si manifesterà». Detto questo, però, «è chiaro – prosegue Roscio-che le imprese devono valutare bene la loro capacità realizzativa e devono pianificare gli interventi in funzione della loro capacità di indebitamento».

Esiste, poi, anche una questione legata ai tempi. L'operazione viene, infatti, pianificata considerando una certa durata del finanziamento. Se i tempi di esecuzione si allungano, i costi del finanziamento tendono ovviamente a crescere. Sul punto, dice Roscio, «è chiaro che l'impresa deve avere la capacità di eseguire i lavori nei tempi previsti, ma nel caso di ritardi non vedo un problema particolare per il committente in termini di costi».

privati

Questo schema, ovviamente, non vale solo per le imprese, ma si replica con modalità simili per proprietari di unità singole e condomini. Se il privato decide di fare i lavori in proprio, con un'impresa che non fa sconto in fattura, può decidere di pagare i lavori e maturare il credito di imposta. Oppure, può andare in banca, attivando due operazioni: cessione del credito futura e finanziamento ponte per pagare i lavori all'impresa. Sottoscrivendo un contratto condizionato di cessione del credito. Torniamo, così, al punto descritto prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1



L'ECONOMIA DEL FUTURO/3

PATRIMONIO PUBBLICO: LA METAMORFOSI «VERDE» VALE 870 MILA POSTI

di Elena Comelli 31

SCUOLE E UFFICI PUBBLICI UNA PARTITA DA 142 MILIARDI

Secondo Nomisma e Rekeep, per riqualificare il patrimonio immobiliare statale e locale bastano 39 miliardi. Levorato: «Ma se ne metterebbero in circolo oltre tre volte la spesa. E avremmo 870 mila posti di lavoro in più»

incontro con la malattia potrebbe rivelarsi un'opportunità per risanare il patrimonio edilizio, principale responsabile, insieme con il traffico, dell'aria irrespirabile nelle città. Ce lo chiede l'Europa, che ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia perché non rispetta i valori limite sulla qualità dell'aria, e ce lo suggerisce anche la spinta collettiva verso una rinascita verde, basata sui valori condivisi dell'Agenda Onu 2030, dell'Accordo di Parigi e della neutralità climatica al 2050.

Una proposta concreta in questo senso, un «Green New Deal sul patrimonio pubblico» per la riqualificazione energetica, arriva da Nomisma insieme con Rekeep, il gruppo leader bolognese nei servizi di supporto agli edifici e alle città.

Il calcolo

L'investimento stimato dallo studio di Nomisma è di 39 miliardi di euro, da spendere su un orizzonte pluriennale, per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici non residenziali, in particolare uffici comunali e scuole territoriali. «Si tratta di un impegno ingente ma sostenibile — dice Claudio Levorato, presidente di Manutencoop, la cooperativa che controlla Rekeep —: sia perché si renderanno disponibili importanti risorse pubbliche tra debito pubblico, Recovery Fund e fondi strutturali 2021-2027, sia perché parte degli investimenti, in particolare quelli legati



Proposte

Claudio Levorato, 71 anni, presidente di Manutencoop, società cooperativa che controlla Rekeep



di Elena Comelli

alla gestione dell'energia, potrebbero essere finanziati direttamente dalle imprese private attraverso la formula del partenariato pubblico-privato».

Una parte rilevante del patrimonio immobiliare italiano è pubblica, soprattutto degli enti locali, ed è arretratissima, sia sulle condizioni generali di sicurezza, sia dal punto di vista energetico, con enormi sprechi che incidono sulle bollette pagate dallo Stato e sulle emissioni di gas serra. Un grande piano di riqualificazione potrebbe essere inserito nella lista dei progetti che serviranno per accedere ai fondi del Recovery Fund. E il sistema del partenariato pubblicoprivato - soluzione che prevede di affidare a una società esterna gli interventi che vengono ripagati attraverso la gestione successiva dell'immobile - potrebbe servire per aggirare le difficoltà degli enti locali, spesso troppo piccoli per gestire grandi progetti edilizi.

l privati

Affidandosi alle grandi imprese private, che hanno competenze e risorse per investire in proprio nella riqualificazione, le amministrazioni pubbliche locali potrebbero ammodernare una parte importante del loro patrimonio immobiliare senza appesantire troppo i propri bilanci. «Le scuole, ad esempio, occupano 92 milioni di metri quadrati e con

159329

1



l'emergenza climatica degli ultimi anni nei mesi caldi diventano un forno, perché quasi nessuna è climatizzata per il caldo e il freddo — dice Levorato —. Visto che si parla tanto di istruzione, perché non approfittare per offrire ai ragazzi degli edifici scolastici decenti, molto più confortevoli e più sostenibili di quelli attuali? Edifici più efficienti consentirebbero di tagliare la bolletta energetica e le emissioni anche del 50%. Con un provvedimento semplice il governo potrebbe conseguire un drastico rinnovamento del suo patrimonio edilizio, ottenendo di riqualificare molti più edifici di quelli ristrutturati con il superbonus al 110%, che deve passare da innumerevoli assemblee di condominio prima di essere deliberato». Da un punto di vista economico, l'analisi evidenzia un effetto moltiplicatore sul Pil italiano di 3,6 volte la somma investita: i 39 miliardi di euro impiegati per la riqualificazione avrebbero effetti diretti e indiretti pari a 91,7 miliardi di euro di produzione, oltre a 50,1 miliardi di indotto, calcola Nomisma-Rekeep, per un impatto complessivo di 141,8 miliardi di

«Con edifici più efficienti si potrebbero dimezzare la bolletta e le emissioni, basta un sì del governo» euro. In una situazione complessa come quella attuale, questo progetto sarebbe in grado di creare 380 mila nuovi posti di lavoro nei settori destinatari degli interventi e 490 mila negli altri settori, per un numero complessivo di 870 mila nuovi occupati.

La riqualificazione del patrimonio pubblico consentirebbe alle amministrazioni locali di rivalutare i propri immobili di oltre il 30% e i risparmi energetici generati dagli interventi sarebbero quantificabili in 450 milioni di euro all'anno. Dal punto di vista ambientale, questo progetto genererebbe benefici che vanno dal contenimento degli impatti energetici, con una riduzione delle emissioni atmosferiche stimata in 934 mila tonnellate annue di CO2, all'attivazione di un'economia circolare grazie al riciclo dei materiali da costruzione.

Il settore edilizio, fa notare Nomisma, è uno dei maggiori responsabili dell'impatto delle attività umane sul clima e sull'ambiente: gli edifici sono responsabili del 39% di tutte le emissioni globali di CO2 nel mondo e pesano per il 36% dell'intero consumo energetico globale, per il 50% delle estrazioni di materie prime e per un terzo del consumo di acqua potabile. Un piano di aggregazione degli enti locali per un Green New Deal sul patrimonio pubblico avrebbe dunque tutte le caratteristiche di un progetto concreto, sostenibile e virtuoso per una ripartenza verde dopo la crisi.

@elencomelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

40%

La quota di fiumi in buono stato in Italia, mentre la percentuale di suolo consumato in aree a pericolosità idraulica elevata è del 7.3%

20

Miliardi di euro

La cifra annua che la Commissione Ue vuole sbloccare per la salvaguardia della biodiversità

23

I metri di profondità persi

in 50 anni su 1.750 chilometri di litorale in Italia (dati Legambiente 2020)

50

Miliardi di euro

Il risparmio del settore assicurativo co la protezione delle zone umide costier e la riduzione dei danni da alluvioni (stima Ue - Strategia della biodiversità





Data

10-10-2020

Pagina Foglio

1/2



È la somma che hanno effettivamente speso i governatori-commissari rispetto ai 5,8 miliardi programmati dal 2010 a oggi

Ambiente

Dissesto del territorio, le Regioni hanno speso solo il 26% delle risorse

Giorgio Santilli — a pag. 6

Regioni, dal 2010 speso solo il 26% dei fondi per il dissesto

La relazione. Il focus al ministero dell'Ambiente: dei 5,8 miliardi programmati i governatori-commissari ne hanno erogati 1,5. Frenano lentezza delle procedure, fondi frammentati, mancato uso di poteri straordinari

Giorgio Santilli

Dei 5.890 milioni di euro messi a disposizione degli interventi per il dissesto idrogeologico dagli accordi di programma del 2010 in avanti, le regioni hanno speso a oggi solo il 26,3% (1.531 milioni). Farraginosi meccanismi di approvazione, carenze di progettazione elentezze nell'esecuzione degli interventi rallentano già il primo passaggio del percorso, l'accreditamento dei fondi da parte del ministero dell'Ambiente: questo può avvenire infatti solo quando vengono via via presentati progetti o stati di avanzamento lavoro (quando i lavori sono avviati). Anche i poteri di commissario straordinario affidati ai presidenti delle regioni dal 2015 non sembrano aver funzionato, al punto che oggi il governo li ha rafforzati con il DI semplificazioni. Fatto sta che i commissari straordinari hanno speso il 58% dei fondi accreditati sulle loro contabilità speciali: 1.531 milioni su 2.638.

La relazione che fotografa le lentezze e le criticità dell'intervento statale e regionale sul dissesto idrogeologico attraverso la lettura delle singole relazioni presentate dai commissari con dati aggiornati al 30 giugno è sul tavolo del sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut. Con il ministro Costa, Morassut sta provando a stappare uno dei capitoli di investimento più problematici della storia d'Italia. Aldilà delle polemiche che caratterizzano l'intervento nei momenti di gravi crisi (con morti e feriti) come quella dei giorni scorsi, questa relazione prova a fare ordine su quel che funziona e quel che non funziona.

Anzitutto, fra le regioni le performance sono molto varie, per il fatto che alcuni governatori usano al meglio i poteri commissariali e accentrano gli interventi, mentre altri si limitano a girare le risorse e a scaricare sui comuni le responsabilità dell'attuazione (spesso senza che i comuni abbiano strumenti e strutture tecniche per gestirli).

La classifica delle regioni in termini di efficienza (si veda la tabella a lato) riserva qualche sorpresa. Non tanto nel gruppo di testa dove ci sono la Lombardia che ha erogato il 42,4% delle risorse programmate, Emilia Romagna (37,9%), Puglia (34,4%) e Sicilia (33,8%). Quanto nel gruppo di coda dove con la Sardegna (11,5%) ci sono Campania (16,8%), Veneto (17,2%) e Friuli Venezia Giulia (18,1%). La tabella include tutti i rivoli di finanziamento (compresi patti per il Sud,

stralci operativi dell'Ambiente e stralcio aree metropolitane del 2015).

Per quanto riguarda invece la capacità di erogare le risorse effettivamente disponibili nelle casse dei governatori vince il presidente ligure Giovanni Toti con l'88,7%. Seguela Sicilia con l'84,8%. Va male anche qui il Veneto di Luca Zaia (37,1%), in fondo insieme alle Marche (36,5%).

Sono gli stessi commissari, nelle loro relazioni semestrali, a evidenziarele criticità che si trovano a fronteggiare: «durata eccessiva delle procedure per l'ottenimento dei poteri, soprattutto in campo ambientale», «pluralità di sistemi di monitoraggio e rendicontazione in funzione della tipologia di fonti di finanziamento». «durata eccessiva di gare e contenzioso», «ricorsi soprattutto in campo ambientale sui territori», «problemi con i comuni cui è stata delegata l'attuazione», «possibilità da parte dei commissari di poter usare risorse assegnate ma non ancora trasferite».

La relazione controdeduce però rispetto a queste osservazioni evidenziando che i commissari dovrebbero «esercitare i loro poteri autorizzativi e sostitutivi per comprimere i tempi delle procedure anche in campo ambientale», che «alla maggiore centralizzazione delle attività corrispondo-

^{11 Sole} **24 ORB**

no migliori risultati in termine di attuazione», che è possibile convocare la conferenza di servizi (che in questa fase di emergenza Covid può essere convocata anche per via telematica) ponendo il termine di trenta giorni per la decisione, che il decreto semplificazioni ha introdotto poteri più ampi anche in deroga al codice appalti.

Il ministero più in generale lamenta la mancanza di una organica legislazione in materia che consenta di superare la frammentazione delle procedure soprattutto in materia di programmazione e accreditamento delle risorse, diverse per i vari tipi di strumento finanziario (ci sono anche le risorse del Fondo sviluppo coesione). Una iniziativa legislativa di questo tipo - denominata «CantierAmbiente» - si sta mettendo a punto. Fra le altre criticità anche quella finanziaria, relativa al fatto che ci sono 2.940 milioni di euro appostati su annualità comprese fra il 2021 e il 2033. Una accelerazione delle procedure è anche

prevista con la revisione del Dpcm del 2015, per cui il ministero dell'Ambiente sta aspettando il concerto con il ministero delle Infrastrutture.

Un nota a sé merita il fondo progettazione introdotto nel 2016. Finora a ha finanziato 500 interventi che danno un investimento complessivo di 2,8 miliardi. Dei 100 milioni disponibili sono stati accreditati circa un terzo, la prima tranche praticamente completa. L'erogazione però è al 10%, sotto i 10 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Lombardia prima. La Lombardia (nella foto il governatore Attilio Fontana) è la più efficiente con il 42% di erogato rispetto al programmato. Bene anche l'Emilia-Romagna, in fondo Sardegna, Campania e Veneto. Nel rapporto erogato/accreditato primo il governatore ligure Toti

5.831

MILIONI DI EURO PROGRAMMATI

Arrivani da vari rivoli: accordi di programma del 2010, patti del Sud, stralci Ambiente, lo stralcio aree metropolitane

Dissesto idrogeologico, l'attuazione degli interventi

Dati in milioni di euro

				IMPORTO EROGATO/	IMPORTO EROGATO/
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTÓ ACCREDIT.	IMPORTO PROGRAMM.
	PROGRAMMATO COMPLESSIVO	COMPLESSIVO ACCREDITATO	IMPORTO EROGATO	(%)	(%)
Abruzzo	186,11	53,62	37,40	69,70	20,10
Basilicata	179,78	59,26	35,47	59,80	19,70
Calabria	512,08	151,15	111,02	73,50	21,70
Campania	446,90	176,40	75,07	42,60	16,80
Emilia Rom.	365,31	275,45	138,61	50,30	37,90
Friuli V. G.	103,59	32,59	18,72	57,40	18,10
Lazio	206,48	105,16	42,54	40,50	20,60
Liguria	372,09	124,14	110,09	88,70	29,60
Lombardia	402,84	266,61	170,75	64,00	42,40
Marche	103,90	85,16	31,06	36,50	29,90
Molise	130,66	32,62	24,88	76,30	19,00
Piemonte	235,18	110,82	49,60	44,80	21,10
Puglia	381,72	220,68	130,92	59,30	34,30
Sardegna	419,78	128,60	48,32	37,60	11,50
Sicilia	1.074,64	430,13	362,99	84,40	33,80
Toscana	348,64	212,43	82,71	38,90	23,70
P.A.Bolzano	31,84	3,80	1,05	27,70	3,30
P.A. Trento	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbria	95,00	65,60	25,91	39,50	27,30
V. D'Aosta	25,86	10,29	0,58	0,60	0,20
Veneto	201,10	93,40	34,61	37,10	17,20
Totale	5.830,44	2.637,91	1.531,80	58,10	26,30

L'Italia delle frane. I commissari straordinari hanno speso il 58% dei fondi accreditati sulle loro contabilità speciali: 1.531 milioni su 2.638





COME ACCEDERE AGLI AIUTI/29 Le tre vie indicate dalle Entrate per sanare le istanze

Omissioni in fattura, errori ko

Niente storno anche senza i riferimenti al tax credit

Pagina a cura DI ROBERTO LENZI

talia Oggi

rimediabile l'omissione in fattura dell'indicazione dei commi della legge di Bilancio 2020 che fanno riferimento al credito d'imposta per investimenti. Le imprese possono tirare un sospiro di sollievo laddove le fatture di acquisto di beni materiali e immateriali ammissibili all'agevolazione fossero state emesse senza indicare al proprio interno il riferimento alla norma. Non sarà nemmeno necessario che i beneficiari chiedano al fornitore di stornare le fatture mancanti del riferimento. poiché l'operazione correttiva potrà essere messa in campo direttamente dal beneficiario attraverso due principali alternative. Dopo mesi di dubbi sul fatto che la mancanza della dicitura portasse alla revoca dell'agevolazione, le imprese hanno ora tutte le indicazioni utili per rimediare a eventuali omissioni. Sarà comunque fondamentale non prendere le dovute precauzioni con troppa calma, poiché le operazioni correttive dovranno essere attuate prima che prenda il via un eventuale controllo, altrimenti saranno vane. I tanto attesi chiarimenti sono arrivati grazie a due risposte ad altrettanti interpelli da parte dell'Agenzia delle entrate a beneficio di tutte le imprese interessate, in particolare le risposte n.

438/2020 e n. 439/2020.

La fattura sprovvista di riferimento porta alla revoca. La fattura sprovvista del riferimento all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Sono vari i motivi per cui le imprese, pur avendo intenzione di sfruttare il beneficio del credito d'imposta, si trovino in possesso di fatture di acquisto dei beni agevolati prive del riferimento alla norma istitutiva dell'incentivo. Soprattutto nei primi mesi del 2020, quando la norma era stata introdotta da poco e quindi scontava una scarsa conoscenza da al fatto che i precedenti super e iper-ammortamento non richiedevano particolari indicazioni nei documenti contabili, la motivazione principale dell'omissione è probabilmendimenticanza. Probabilmente anche l'emergenza Covid-19 ha rappresentato un fattore di distrazione importante sia da parte dei beneficiari che da parte dei fornitori dei beni da agevolare. Ma non è da scartare nemmeno la riluttanza di alcuni fornitori a inserire indicazioni su eventuali agevolazioni a beneficio dei clienti, laddove tale indicazione potrebbe rappresentare, agli occhi di alcuni fornitori, una sorta di benestare all'utiliz- rio può comunque optare per

zo dell'incentivo; va tenuto due alternative, intervenendo presente, ai fini di tale valutazione, che il fornitore del bene non è sempre in grado di attestare l'agevolabilità di un bene, soprattutto per i macchinari Industria 4.0 che, oltre ai requisiti di base della macchina, richiedono anche un ambiente produttivo adeguato al loro funzionamento, su cui il fornitore non dispone però degli elementi utili per esprimersi (infatti, è richiesta una perizia tecnica che vada ad attestare il possesso dei requisiti in capo al beneficiario).

Le tre vie per rimediare all'omissione. Il caso più semplice, come prevedibile, è quello relativo alle fatture emesse in formato cartaceo. In questo caso, il riferimento parte delle imprese abbinata all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche te da ricondurre a semplice mediante l'utilizzo di un apposito timbro. I dubbi in capo alle imprese riguardavano invece le fatture elettroniche, per le quali la procedura sicuramente corretta prevedeva che il fornitore inserisse il riferimento alla norma all'interno delle fatture in fase di loro emissione, rendendole quindi corrette già alla nascita. Grazie al chiarimento dell'Agenzia delle entrate, a questo, punto, in caso di fatture elettroniche il beneficia-

comunque su fatture prive dell'indicazione.

Come intervenire sulle fatture elettroniche. La prima possibilità prevede di operare sul documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del dpr n. 600 del 1973 (il quale rinvia al successivo articolo 39 del medesimo decreto Iva). La seconda possibilità prevede di realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. In presenza di una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può, senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, inviare tale documento allo SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. La regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell'impresa beneficiaria.

-© Riproduzione riservata—

Le agevolazioni previste

- BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- BENI IMMATERIALI 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro
- · ALTRI BENI (ex-super-ammortamento) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro





In attesa della evoluzione del pacchetto, ecco come usufruire dei crediti di imposta

Investimenti, il tempo stringe

In scadenza il 31/12 i bonus del Piano transizione 4.0

Pagina a cura DI BRUNO PAGAMICI

è tempo fino al 31 dicembre 2020 per fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, per la formazione 4.0 e per le spese in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e transizione ecologica. La scadenza dei termini è stata prevista, salvo proroghe, dalla legge di bilancio 2020 che tra innovazioni normative e differimenti ha fissato per la fine di quest'anno la dead line entro la quale realizzare gli investimenti agevolati e vedersi riconoscere i relativi bonus. Ancora pochi mesi, dunque, per fare ricorso al pacchetto degli incentivi fiscali del Piano transizione 4.0 che dovrebbe evolversi, in sede di legge di bilancio 2021, come indicato nelle linee guida del recovery plan, in Piano di transizione X.0 (con aliquote maggiorate, più spese ammissibili e un orizzonte temporale medio-lungo).

Le disposizioni relative al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e transizione ecologica, misura varata dal legislatore della manovra di bilancio 2020, sono state approvate con il decreto 26 maggio 2020 del ministero dello sviluppo economico, mentre la disciplina generale è stata modificata in melius dal decreto Rilancio convertito dalla legge 77/2020, che ha maggiorato le aliquote del credito d'imposta per le imprese del Mezzogiorno, per le zone terremotate del Centro Italia e per le startup innovative.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati entro il 31 dicembre 2020 potranno fruire del bonus introdotto dalla legge di bilancio 2020, sia le imprese che i professionisti (per questi valgono però solo i beni materiali non Industria 4.0). Si ricorda che tale disciplina agevolata ha sostituito quella del super/ iper ammortamento vigente fino al 31 dicembre 2019, con il credito d'imposta a partire dal 2020 di quest'ultima agevolazione fiscale con il credito d'imposta. L'ultima manovra to fino a tutto il 2020 (art. 1, commi 210-217), il bonus per la formazione 4.0 (per quanto non modificato si applicano le disposizioni del decreto Mise 4 maggio 2018 e della circolare

n. 412088/2018).
Credito di imposta
R&S&I. La disciplina del credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione prevede che fino al 31 dicembre 2020 sono agevolabili:

- le attività di ricerca e sviluppo, con un credito d'imposta del 12% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 3 milioni di euro (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi). Per le imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (Lazio, Marche e Umbria) è intervenuto il decreto Rilancio (art. 244), che ha fissato la misura del credito di imposta al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese. Il medesimo decreto, equiparando le startup innovative alle università e agli istituti di ricerca (con contratti extramuros), ha inoltre previsto l'applicazione della maggiorazione del base di calcolo del credito d'imposta del 150%;

 le attività di innovazione tecnologica (realizzazione o introduzione di prodotti o processi nuovi o migliorati) con un credito d'imposta pari al:

a) 6% delle spese ammissibili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro:

b) 10% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 1,5 milioni di euro, per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale

- le attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della

posta del 6% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Credito d'imposta per gli investimenti. La legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, art. 1, commi 185-197) ha ridefinito in modo sostanziale la disciplina delle agevolazioni fiscali finalizzate ağli investimenti in beni strumentali e alla informatizzazione e automazione dei processi produttivi previste dal Piano nazionale «Impresa 4.0». In particolare, il legislatore ha riscritto integralmente la disciplina agevolata del super/iper ammortamento vigente fino al 31 dicembre 2019, tesa a favorire l'acquisizione di beni strumentali nuovi nonché l'acquisto di beni «impresa 4.0» (già industria 4.0), prevedendo la sostituzione dal 2020 di tali strumenti agevolativi con un credito d'imposta commisurato al loro costo di acquisizione.

Nel complesso, la manovra 2020 ha determinato una riduzione delle intensità dell'agevolazione per beni materiali, a fronte di una accelerazione del periodo di fruizione rispetto alla durata del periodo di ammortamento fiscale del cespite (meccanismo previsto dalla disciplina del super/iper ammortamento), a cui si aggiunge il potenziamento del beneficio a favore dei beni immateriali compresi nell'Allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). L'abbassamento dei limiti complessivi di investimento va visto nell'ottica del legislatore che ha voluto estendere sempre più alle Pmi la platea delle imprese beneficiarie.

I crediti d'imposta si applicano agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura:

- del 40% del costo per gli investimenti in beni materiali

di bilancio ha inoltre proroga- ceramica, con un credito d'im- Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017) fino a 2,5 milioni; del 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di

> - del 15% del costo per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di Bilancio 2017, come integrato dalla legge di Bilancio 2018), fino a 700.000 euro;

> - del 6% del costo per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi dai precedenti (beni materiali generici, non Industria 4.0), fino a 2 milioni di euro.

> Per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0, le imprese dovranno produrre una perizia tecnica, che può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro.

> Restano esclusi gli investimenti ammissibili al super e iper ammortamento, ossia gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre $ar{2}020$ (termine finale valido anche per il super ammortamento a seguito della proroga prevista dal decreto Rilancio), per i quali entro il 31 dicembre 2019 l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% lel costo di acquisizione.

Credito d'imposta formazione 4.0. La legge di bilancio 2020 ha prorogato il bonus formazione 4.0 anche per l'anno in corso, ma con diverse modifiche rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019. Si tratta in particolare dei requisiti di accesso (più stringenti rispetto alla precedente normativa) e la misura del credito d'imposta, che è stata rimodulata secondo la dimensione delle imprese: il bonus viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40% di quelle sostenute dalle medie imprese (fino a 250.000 euro); anche alle grandi imprese il credito d'imposta viene riconosciuto fino al limite massimo annuale di 250.000 euro, ma nella misura del 30%

Inoltre la legge di bilancio



Settimanale

12-10-2020 Data

16 Pagina Foalio 2/2

2020 ha semplificato gli adempimenti richiesti ai fini del riconoscimento del bonus ed ampliata la platea dei soggetti formatori, che ora comprende anche gli Istituti tecnici supe-

4:164:(0)010

che, diversamente dal passato, lo svolgimento delle attività di formazione non deve essere espressamente disciplinato attraverso i contratti collettivi

riori; inoltre è stato stabilito aziendali o territoriali e che la misura del beneficio potrà arrivare al 60%, nel caso in cui l'attività di formazione riguardi dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il bonus formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.

-© Riproduzione riservata-----

I crediti d'imposta del Piano transizione 4.0.

Credito di imposta R&S&I

- · Ricerca e sviluppo: 12% della spesa fino a 3 milioni di
- · Innovazione tecnologica: 6% della spesa fino a 1,5 milioni di euro
- · Innovazione green: 10% della spesa fino a 1,5 milioni di euro

Il beneficio fiscale:

· per i beni materiali strumentali nuovi è inferiore a quello previsto dal super ammortamento (6% anziché 7,2% per i soggetti Ires);

Credito d'imposta per investimenti

- · per i beni materiali strumentali nuovi (allegato A) è inferiore a quello consentito dall'iper ammortamento: il 40% rispetto al 40,8% per i soggetti Ires nel primo scaglione di investimenti, il 20% rispetto al 24% per i soggetti Ires nel secondo scaglione:
- · per i beni materiali strumentali nuovi (allegato B) è superiore a quello previsto dall'iper ammortamento (il 15% rispetto al 9,6% per i soggetti Ires); oltre i 700.000 non spettano agevolazioni

Credito d'imposta formazione 4.0

- Sono ammissibili sia le attività formative organizzate direttamente dall'impresa con proprio personale docente o con personale esterno assistito da un tutor interno, sia le attività la cui organizzazione venga appaltata dall'impresa a soggetti esterni;
- · le lezioni possono essere svolte on line, purché sia assicurata l'effettiva partecipazione del personale impegnato nelle attività formative





LA CRISI MORDE ANCORA A RISCHIO 100 MILA PROFESSIONISTI

Potrebbero cessare l'attività causa Covid. Oliveti (Adepp): aiuti

fiscali per favorire il welfare delle casse previdenziali private

di Barbara Millucci e Isidoro Trovato

asta leggere con attenzione gli ultimi dati divulgati da Adepp (l'Associazione delle casse di previdenza private) per rendersi conto che i professionisti non sono più una casta che vive nella torre d'avorio. A causa del Covid19, infatti, 100 mila professionisti cesseranno la propria attività. Il dato è stato illustrato a Roma durante la presentazione del primo rapporto sul welfare di Adeep. Per far fronte all'emergenza le casse previdenziali hanno attivato subito, sin dai primi di marzo, numerose misure di welfare, anticipando e gestendo i bonus previsti dal governo per l'emergenza (600-1000 euro mensili).

Clinierventi

Hanno offerto assistenza fiscale, la possibilità di proroghe, rateizzazioni e l'annullamento degli interessi e delle sanzioni e, in alcuni casi, anche deroghe al criterio e al requisito della regolarità contributiva per poter accedere ai sussidi. Ad oggi, le richieste di bonus statale avanzate dai professionisti sono state 495 mila. In pratica 2 professionisti su 5 hanno presentato la domanda. I geometri e i biologi

(Enpab) sono coloro che hanno maggiormente richiesto ed usufruito del bonus, seguiti da ingegneri e architetti (Inarcassa), psicologi (Enpap) e avvocati (Consiglio nazionale forense). Sotto il 10% le richieste avanzate da farmacisti (Enpaf) e notai. In totale, il 38% dei professionisti ha fatto richiesta del bonus Covid ai rispettivi enti di categoria. Per il welfare, le casse hanno speso, in totale, 509 milioni di euro.

II Fisco

«Si tratta di somme straordinarie che le casse private hanno anticipato per dare un aiuto immediato ai contribuenti — ricorda Alberto Oliveti, presidente di Adepp --. Tutti gli enti hanno anche rinviato la riscossione dei versamenti annuali: su questo però l'erario ha sollevato qualche obiezione per chi ha posticipato i pagamenti addirittura nel prossimo anno solare. A tal proposito abbiamo già chiesto al governo l'apertura di un tavolo in modo da poter coordinare il posticipo dei versamenti previdenziali senza provocare per lo Stato un mancato gettito fiscale».

Ma le azioni messe in campo per so-

stenere gli iscritti durante la pandemia sono state davvero molteplici: indennità per ricoveri e quarantena, rimborsi, contributi per la diagnostica, consulenza, consulto medico specialistico, nonché polizze sanitarie gratuite per indennizzi in caso di infezione da virus. Una quantità di interventi che somiglia più a welfare che a semplice attività previdenziale.

«Durante questi mesi di emergenza siamo diventati persino un ammortizzatore sociale per i nostri iscritti precisa Oliveti — ma non bisogna dimenticare che noi non abbiamo nessuna forma di tassazione agevolata, in Europa nessuna cassa di previdenza privata subisce un regime fiscale così alto. Basti pensare che Enpam, la cassa dei medici di cui sono presidente negli ultimi 5 anni ha versato alle casse del Fisco 680 milioni. Le casse private hanno la possibilità di svolgere attività di welfare, ma non possono danneggiare la sostenibilità dei bilanci. La crisi è ancora lunga e per tenere in piedi il sistema serve una fiscalità di scopo che ci consenta di essere efficaci con i nostri iscritti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Data

Pagina 51

12-10-2020


Foglio 2/2





Su corriere.it

Il sito de L'Economia del Corriere della Sera si è arricchito di una nuova sezione dedicata a professionisti, lavoratori autonomi e partite Iva. Le manovre previdenziali, le misure straordinarie messe in atto per l'emergenza sanitaria legata al Covid: tutte le informazioni su: www.corriere.it/econ omia/professionisti



Enpam

Alberto Oliveti è presidente di Adepp (Associazione di tutte le casse private) e di Enpam, cassa dei medici e odontoiatri



Data 11-10-2020

> 37 Pagina

Foalio 1/2

Diritto Il volume curato da Ugo Ruffolo (Giuffrè): definire nuove responsabilità, non fare nuove norme

L'intelligenza artificiale come lo schiavo di Roma antica

di Marco Ascione

n giorno, forse, sarà Hal 9000 a rispondere. Le self-driving car, le auto che si guidano da sole, in caso di impatto inevitabile dovranno sterzare verso un dirupo per salvare. una scolaresca imprudente che attraversa fuori delle strisce o investirla per salvare gli occupanti? Cambio di scenario: se si potrà «dismettere» il proprio corpo, invecchiato o malmesso, e trasferire sé stessi su un supporto artificiale, quale identità giuridica avrà quell'entità? Diventerà una cosa distinta rispetto all'originale? E colui che «si è sdoppiato» sarà considerato vivo o morto agli occhi dell'ordinamento? Ancora: l'intelligenza artificiale è già capace di comporre musica, scrivere, dipingere. I diritti d'autore competono alla macchina? A qualcuno? O a nessuno?

Esisterà un mondo in cui gli algoritmi, non ancora l'Hal 9000 di 2001 Odissea nello spazio, saranno chiamati a rispondere delle loro azioni (peraltro anche l'heuristic algorithm del capolavoro di Stanley Kubrick paga il suo prezzo, ma questa è un'altra

storia).

Il cammino, visto con l'occhio del giurista, è già iniziato e la responsabilità si sta spostando, pian piano, dal detentore del bene al produttore (e all'inventore dell'algoritmo). Ouindi, in un crescendo futuribile (o forse solo realista), toccherà alla macchina stessa.

I codici irrompono sulla sce- l'articolo 2043 del nostro Co- sponsabilità. Le problematina di Isaac Asimov. Nell'attesa, appunto, che le leggi della robotica possano davvero imporre un «limite etico» alla macchina: «Un robot non può recare danno all'umanità e non può permettere che, a causa del suo mancato intervento, l'umanità riceva dan-

Per ora siamo a metà strada: «L'intelligenza artificiale è un insieme di algoritmi che nulla hanno a che fare con l'intelligenza umana» (Giorgio Metta, direttore dell'Istituto italiano di tecnologia). Anche perché, Omero dixit, la mente dell'uomo, e quella di Ulisse in particolare, è «di molti colori». Cioè basata su più dimensioni. Un caleidoscopio che riflette anche l'inconscio. Una razionalità multiforme. Può un robot essere dotato di inconscio? Ancora no, domani forse. Si sa però che una macchina a cui un uomo si affidi totalmente, senza averne più il controllo (vedi il caso non così lontano delle auto self-driving), è in grado di fare danni (e persino di maturare diritti). E se rompe, chi paga?

I Romani, che nulla potevano conoscere della robotica. ma che restano campioni imbattuti di diritto, emanarono nel III secolo avanti Cristo una legge pilastro della nostra civiltà giuridica. La lex Aquilia regolava, per dirla in termini attuali, la responsabilità civile «in conseguenza di fatto illecito, doloso o colposo, che cagioni ad altri un ingiusto danno». Così come è scritto nel-

dice civile. Eccola la pietra angolare: da qui, spiega con un'abbondante messe di argomenti Ugo Ruffolo, bisogna partire anche per circoscrivere una «responsabilità dell'algoritmo».

No need to reinvent the wheel, non c'è bisogno di reinventare la ruota. Bastano gli strumenti antichi. Il professore, storico titolare della cattedra di Diritto civile all'Università di Bologna, puntella il suo ragionamento con la precisione dello studioso e la brillantezza dell'esempio spiazzante. Su questa nuova frontiera è da tempo impegnato e con altri studiosi ha curato un volume (Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica, edito da Giuffrè) a metà tra il testo universitario e quello di divulgazione, seppure ben motivati.

«Il diritto romano — scrive Ruffolo — regolava commercio e uso strumentale della più alta intelligenza self-learning finora comparsa sul pianeta: quella umana e, in particolare, quella degli schiavi. In relazione ai quali furono per secoli dibattute sia la responsabilità vicaria del padrone o dell'utilizzatore, sia la possibilità di riconoscere o attribuire agli schiavi parziale personalità o autonomia patrimoniale». Insomma: lo schiavo dell'antica Roma come l'intelligenza artificiale nel terzo millennio. Un parallelo che, storicamente parlando, vale anche per il ricorso all'intelligenza animale. Non bisogna quindi scrivere nuove norme, ma individuare nuove reche sia etiche sia giuridiche poste dall'intelligenza artificiale possono riguardare «l'ideatore dell'algoritmo di machine learning (ossia ciò che attribuisce al computer la possibilità di autoapprendimento), chi lo utilizza, chi lo produce o incorpora in un bene, nonché chi è custode o titolare a qualsiasi titolo della macchina».

Si sposta, quindi il baricentro, in attesa che l'entità robotica intelligente possa essere dotata di una propria personalità elettronica. Ad esempio, che cosa accadrà con l'incremento dell'automazione nel settore automobilistico? Secondo Ruffolo sarà chiamato sempre più in gioco il produttore. Con rischi non indifferenti, dal punto di vista economico, per chi volesse affrontare l'impresa: «E se si volesse alleggerire la sua responsabilità oggettiva senza privare la vittima del danno di adeguata tutela, una via seriamente percorribile sarebbe l'imposizione di coperture assicurative obbligatorie non da responsabilità, ma da evento, ad esempio a favore di tutti o di alcune categorie di pedoni o altri soggetti danneggiati da auto a guida autonoma». Un modo per non impedire il progresso con costosissimi indennizzi che inibiscano i produttori, considerato anche che con vetture self-driving diminuirà il numero di vittime sulle strade.

Ouesta è la via. Finché Hal 9000 non pagherà di tasca sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Interrogativi

Se si potrà trasferire la propria mente su un supporto artificiale, che identità giuridica avrà?

CORRIERE DELLA SERA

Quotidiano Data 11-10-2020

Pagina 37

Foglio 2/2


II giurista





La raccolta di saggi Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica (Giuffrè, pp. XXIV - 650, € 65) è curata dal giurista Ugo Ruffolo. II volume, che contiene contributi di numerosi esperti della materia, è aperto da una prefazione di Guido Alpa e Augusto Barbera





 $Michael \ Salter \ (Bristol, Usa, 1967), \ Styrobot: \ Nothing \ Comes \ from \ Nothing \ (2013, installazione, dettaglio), \ courtesy \ dell'artista$



Data

10-10-2020

1/3

Pagina

Foalio

Ricerca, formazione e software, ecco il piano Patuanelli per Industria 4.0

INCENTIVI FISCALI

Resta il credito d'imposta, non viene rilanciato il super ammortamento

Una operazione che vale 27-30 miliardi in cinque anni ma serve l'ok dell'Economia

Il nuovo pacchetto di incentivi fiscali «4.0» è pronto. Il ministero dello Sviluppo ha definito la sua piattaforma in vista della legge di bilancio: conferma dei crediti di imposta, proroga triennale, aumento di alcune aliquote e tetti di spesa. Un'operazione che, se confermata dal ministero dell'Economia, vale 27-30 miliardi.

Il piano Transizione 4.0 dovrebbe uscirne rafforzato solo in alcuni tasselli: priorità a ricerca, sviluppo e innovazione, beni immateriali (software) e formazione, non ai beni strumentali materiali. Lo schema prevede che il credito di imposta per gli investimenti in R&S passi dal 12 al 20% con un tetto a 5 milioni. Quello per i progetti finalizzati a transizione ecologica e trasformazione digitale sarà incrementato dal 10 al 15% con limite a 2 milioni. Inalterati il tax credit per l'innovazione finalizzata ad altri obiettivi e per il design (al 6%). Nessuna modifica pure per il credito di imposta sui beni strumentali legati alla digitalizzazione (l'ex iperammortamento). Allo studio la cedibilità dei crediti alle banche. Fotina — a pag. 5





Ricerca, formazione, software: Patuanelli rilancia Industria 4.0

In manovra proroga di 3 anni. Per investimenti in R&S credito d'imposta dal 12 al 20% e tetto da 3 a 5 milioni. Più incentivi sulle spese per It ma non sui macchinari. In forse la cedibilità alle banche

Carmine Fotina

ROMA

Il nuovo pacchetto degli incentivi fiscali «4.0» è pronto. Il ministero dello Sviluppo economico ha definito la sua piattaforma in vista della legge di bilancio: conferma del meccanismo dei crediti di imposta (non si torna dunque all'iperammortamento e al superammortamento), proroga triennale. aumento di alcune aliquote e di alcuni tetti di spesa. Un'operazione che, se sarà confermata nei suoi dettagli dal ministero dell'Economia con il quale andrà avanti il confronto nei prossimi giorni, vale tra 27 e 30 miliardi di euro che in termini di copertura statale sarebbero diluiti nei cinque anni in cui si può usufruire dei crediti di imposta.

Il piano, nato come Industria 4.0 poi diventato Transizione 4.0 e ora pronto a essere ribattezzato forse 4.0 Plus, dovrebbe uscirne rafforzato solo in alcuni dei suoi tasselli. Ci si concentrerà soprattutto su ricerca, sviluppo e innovazione, beni immateriali (i software) e formazione. Non sui beni strumentali materiali. Lo schema attuale, al netto di possibili limature, prevede che il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo passi dal 12 al 20% con un tetto che sale da 3 a 5 milioni. Quello per progetti di innovazione finalizzati alla transizione ecologica e alla trasformazione digitale 4.0 sarà incrementato dal 10 al 15% con limite massimo innalzato da 1,5 a 2 milioni. Rimarrebbero inalterati il tax credit per l'innovazione finalizzata ad altri obiettivi e quello per il design (entrambi al 6%). Non si prevedono modifiche nemmeno per il credito di imposta per i beni strumentali legati alla digitalizzazione (l'exiperam-

mortamento) che il Mise ritiene già sufficientemente robusto. Mentre si punterà a premiare di più gli investimenti in beni immateriali come i software oggi incentivati al 15% se collegati alla trasformazione 4.0. Questa aliquota potrebbe passare al 20% ma contemporaneamente si intende agevolare in misura maggiore anche i software non legati necessariamente al 4.0 ma funzionali alla digitalizzazione di base in settori diversi dalla manifattura, come il commercio e in generale i servizi: per questi acquisti, che oggi rientrano nel tax credit dei beni strumentali tradizionali pari al 6%, potrebbe scattare una maggiorazione all'8 o al 10%.

Un capitolo a parte riguarda le competenze. Anche il credito di imposta per le spese in formazione 4.0, che va dal 30 al 50% in base alle dimensioni di impresa, sarà confermato su base triennale. Le aliquote non dovrebbero cambiare ma saranno ammesse anche le spese dirette, incluse quelle dell'imprenditore, mentre oggi il beneficio si applica limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione dei lavoratori. Nel pacchetto, anche un rafforzamento degli Its (Istituti tecnici superiori) con borse di studio per favorire l'inserimento di lavoratori formati negli istituti, decontribuzione al 50% del costo a carico di chi li assume e incremento delle risorse per i laboratori. Un ulteriore intervento riguarderà il rifinanziamento dei Competence center e dei Digital innovation hube, tassello ancora da definire, la possibile creazione di cinque nuove centri di innovazione su intelligenza artificiale, quantum computing, biomedicale, tecnologie verdi, idrogeno.

La parte più dirompente del piano

del ministro Patuanelli in realtà sembra essere un'altra ma si tratta anche di quella più complessa da portare al traguardo e sulla quale ci sono ancora dubbi del ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle entrate. Il Mise punta a estendere ai crediti di impostac per l'acquisto di beni strumentali (non a quelli per la ricerca e sviluppo) il meccanismo di cedibilità del credito alle banche che oggi sta determinando il successo del superbonus del 110% nell'edilizia. Operazione alla quale a via Molise vorrebbero affiancare anche l'accorciamento dei tempi di fruizione del credito dagli attuali 5 anni a un solo anno o almeno 2 o 3 anni. Un progetto oneroso, che concentrerebbe in un arco temporale più stretto anche l'impegno finanziario dello Stato.

Attualmente ogni anno di incentivi, usufruiti fiscalmente dalle imprese come crediti di imposta in cinque annualità, vale 7 miliardi. Se passeranno tutte le maggiorazioni studiate dal Mise si salirà a 9-10 miliardi, considerando che stavolta la proroga sarà triennale si arriva dunque a un costo totale di 27-30 miliardi. Un impegno molto elevato, anche se si lavora per un meccanismo che consenta di anticipare già in legge di bilancio almeno parte delle risorse del Recovery Plan. Per contenere l'impatto sui saldi di finanza pubblica in manovra, un'opzione potrebbe essere l'introduzione di un décalage per partire con la maggiorazione piena delle aliquote nel 2021 e poi scendere gradualmente nei due anni successivi. Con la legge di bilancio dell'anno prossimo si potrebbe poi recuperare tutto l'incremento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1





Il pacchetto formazione e competenze. Peril credito di imposta formazione 4.0 saranno ammesse anche le spese dirette, incluse quelle dell'imprenditore, mentre oggi il beneficio si applica solo al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione dei lavoratori



Anticipo del beneficio fiscale. Il Mise punta all'accorciamento dei tempi di fruizione dei credito di imposta 4.0 dagli attuali 5 anni a un solo anno o almeno 2 o 3 anni

30 miliardi

COSTO MASSIMO DEL PIANO

Il piamo Mise costa 9-10 miliardi per ogni anno di incentivo. Con una proroga triennale si arriva dunque a 27-30 miliardi



IL MATTONE RIPARTE PER SEI AZIENDE SU DIECI


Il ritorno alla normalità c'è già stato per il 34% delle imprese edili e per il 27% arriverà entro sei mesi Al Saie di Bologna tendenze e novità. Dal superbonus ai circuiti online per scambiare beni e servizi con crediti

di Barbara Millucci

a quanto è nato, nel 2015, sul circuito Linx in Lombardia transitano in media 150 mila linx (crediti) ogni settimana. Un terzo - per un totale di 12-15 milioni in cinque anni riguarda l'edilizia, dice l'associazione Linx Lombardia, che parteciperà al Saie-Riparti Italia, a Bologna Fiere dal 14 al 17 ottobre. Linx è un innovativo metodo di pagamento tra aziende. Prevede lo scambio di beni e servizi con crediti che possono essere riscossi acquistando altri beni e servizi, all'interno del circuito. È uno dei temi al centro della fiera delle costruzioni organizzata da Senaf. Le monete cosiddette complementari, presenti in ogni regione (da Sardex in Sardegna a Venetex in Veneto, da Tibex nel Lazio fino a Linx in Lombardia) si sono raggruppate in circuito nazionale e sono diventate «una leva addizionale per trattenere liquidità e semplificare la ripartenza per la filiera delle costruzioni», dice Emilio Bianchi, direttore di Senaf, al società che organizza la manifestazione bo-

Non parliamo di criptovalute, ma di circuiti di imprese che usano la compensazione come accesso al credito con zero tassi d'interesse. Il mercato dell'edilizia, con 130 miliardi di euro di investimenti nel 2019, è un pilastro per l'economia del Paese. E queste nuove formule di accesso al credito stanno agevolando la ripresa. Secondo uno studio realizzato da Senaf, che L'Economia qui anticipa, il 43% delle imprese edili si dice fiducioso per il futuro. Lo stop dovuto al Covid-19 ha avuto un impatto importante sul settore, ma il 34% delle aziende è già tornato alla normalità e il 27% conta di farlo nei prossimi 6 mesi.

A trainare la domanda è il mercato residenziale, con la casa sempre al centro dell'interesse degli italiani, ma c'è anche il comparto delle infrastrutture. «Ripensare alle nuove esigenze dell'abitare (risparmio energetico, comfort, sicurezza, accessibilità) fa sì che il tema dell'abitare diventi sempre più cruciale per il rilancio dell'intero sistema e per l'economia italiana — dice Bianchi —. Il Covid ha cambiato le nostre modalità di abitare e vivere case ed uffici. In passato una stanza era un luogo dove dormire, oggi ci si vive e lavora. Si sono stravolte anche le classi energetiche. Si acquistano case più grandi, iperconnesse,



con balconi e giardini. Inoltre, mentre in passato la salubrità di un edificio dipendeva da polveri, vernici ed elementi chimici usati, oggi dipende anche dalla sua sanificazione, di primaria importanza» Oltre a un ricco programma convegnistico organizzato dalle associazioni coinvolte, il Salone offre l'esposizione delle mi-

gliori tecnologie e soluzioni innovative sul mercato, con iniziative speciali dedicate alla ripresa del settore, come la presentazione di case history e soluzioni applicative di eccellenza.

Nell'area «Costruzioni 4.0: Bim - Prefabbricazione - Digital Twin» verranno pre-



Esposizioni Emilio Bianchi, direttore

di Senaf che organizza il Saie. la fiera delle costruzioni, a Bologna dal 14 al 17 ottobre

sentati progetti per la digitalizzazione delle costruzioni, attraverso prototipi con soluzioni basate sul cloud di progettazione architettonica integrata (Bim), processi di prefabbricazione, monitoraggio e manutenzione degli edifici, in ottica di industria 4.0.

All'interno della «Piazza edifici e impianti salubri» verrà dato spazio ai nuovi criteri dell'abitare e ai trend emergenti, come la salubrità degli ambienti domestici e il benessere psico-fisico. E se la «Piazza del serramento innovativo» unisce le richieste di design e comfort abitativo a esigenze di efficienza energetica e rispetto dell'ambiente, nella «Piazza sicurezza in cantiere» verranno affrontate le normative sulla sicurezza e la salute nella filiera delle costruzioni. Tra le novità di questa edizione c'è poi l'evento nazionale «Saie in calcestruzzo» che mostrerà gli strumenti più innovativi di questo materiale nelle sue diverse forme

Si parlerà inoltre di Superbonus. E di prodotti antisismici per realizzare un impianto domestico a gas sicuro negli interventi di ristrutturazione e nella costruzione di nuovi edifici, con approfondimenti tecnico-formativi per i professionisti in visita.



tra comunitarie o non appar-





(tel 1 te (0) o [o

Attestato di congruità per le opere iniziate prima del 6 ottobre

Felicioni a pag. 2

Con la pubblicazione dei decreti in G.U. si completa la cornice normativa per gli interventi

Via ai lavori di riqualificazione

Attestato di congruità per opere iniziate prima del 6/10

Pagina a cura DI ALESSANDRO FELICIONI

inalmente al via la stagione del superbonus. Con la pubblicazione in G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 dei due decreti attuativi, entrambi datati 6 agosto 2020, tutti i tasselli della maggiore misura agevolativa introdotta negli ultimi anni sono al loro posto. Così, anche se l'agevolazione è ancora oggetto di aggiustamenti legislativi e interventi chiarificatori dell'Agenzia delle entrate, il decreto che illustra i requisiti tecnici degli interventi e quello che indica le modalità di predisposizione dell'asseverazione richiesta ad opera di tecnici abilitati, permettono di partire con i lavori in un quadro normativo e interpretativo pressoché completo.

Il decreto sui requisiti tecnici. Il provvedimento definisce i requisiti da rispettare, sotto il profilo tecnico, per aver diritto alla detrazione o alle altre forme alternative di bonus (credito d'imposta o sconto in fattura). Le norme non riguardano solo gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici destinatari del superbonus ma anche quelli diretti al recupero o al restauro della facciata esterna (bonus facciate 90%). Le disposizioni previste dal dm si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020, giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U del decreto. Per gli interventi la cui data di inizio lavori (comprovata tramite apposita documentazione) sia antecedente a quella di entrata in vigore del decreto, valgono invece le disposizioni del dm del 19 febbraio 2007. Per poter richiedere il superbonus 110% anche in caso di lavori effettuati prima del 6 ottobre è necessario acquisire l'asseverazione che comprenda la dichiara-

zione di congruità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il decreto precisa che tra gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull'involucro di edifici condominiali sono ricompresi i lavori di sostituzione di finestre, infissi i lavori di installazione delle schermature solari purché insistenti sulla superficie dell'involucro oggetto di isolamento termico e inseriti nella relazione tecnica prevista.

Quanto alle date degli interventi, quelli trainati devono essere effettuati nell'intervallo di tempo individuato alla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Solo in tal modo gli interventi trainati potranno essere attratti nel superbonus al 110% previsto per i lavori trainanti. Con riferimento ai limiti di spesa o di agevolazione previsti, viene chiarito che ciascuna tipologia di intervento ha il proprio massimale. Tuttavia se uno degli interventi consiste nella semplice prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti, il limite di spesa deve comprendere anche tali lavori pregressi. Quanto ai soggetti, il decreto sottolinea che in caso di interventi siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione spetta all'utilizzatore del bene ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Viene inoltre ribadito che le spese professionali necessarie, comprese le asseverazioni, sono costi per i quali spetta la detrazione. Sempre in tema di asseverazione la stessa può essere sostituita, in determinati casi da una analoga dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiara-

zione sulla conformità delle opere al progetto. Per alcuni lavori l'asseverazione è sostituibile dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. Il decreto contiene una corposa documentazione allegata. Nove allegati che specificano tutti i requisiti necessari, sia da un punto di vista tecnico che economico, per la fruizione delle varie misure. L'Allegato A definisce i requisiti da indicare nell'asseverazione e si ricollega direttamente con il decreto asseverazioni; l'allegato B contiene una utile e esaustiva tabella di sintesi degli interventi che indica per ogni tipologia la detrazione o l'importo massimo ammissibile, l'aliquota di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita. L'allegato C riporta una scheda dati sulla restazione energetica mentre 'allegato D contiene una scheda informativa in cui inserire tutti dati relativi ai soggetti, agli immobili e agli interventi da effettuare. Gli allegati da E ad H indicano, invece i requisiti per gli interventi, rispettivamente, di isolamento termico, delle pompe di calore, degli apparecchi a biomassa e dei collettori solari. Infine l'allegato I indica i Massimali specifici di costo per gli interventi. Tali costi si considerano al netto dell'Iva, delle prestazioni professionali e delle opere complementari per l'eseuzione dei lavori.

Il decreto sulle asseverazioni. Le modalità di redazione, trasmissione e utilizzo delle asseverazioni chiama in causa diversi soggetti. Innanzitutto vengono posti limiti alle polizze assicurative, obbligatorie per i professionisti che rilasciano le attestazioni stesse. Non sono valide polizze stipulate con imprese di assicurazione extenenti allo Spazio economico europeo. Viene però precisato che è consentita anche la stipula in coassicurazione, al fine di raggiungere il massimale di copertura richiesto (almeno 500 mila euro). L'asseverazione può interessare o interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere, nei limiti del 30%. il decreto individua quindi due modelli nei quali sono contenuti gli elementi essenziali dell'asseverazione in ciascuna delle due situazioni. La compilazione e la trasmissione del documento avviene on line, dal portale informatico dell'Enea che contiene i modelli allegati al decreto. La asseverazione va trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori. Già in questa prima fase avviene un controllo da parte dell'Enea; controllo di natura formale volto ad assicurare la completezza della documentazione con particolare attenzione al possesso dei requisiti previsti dalla normativa che possono essere riscontrati direttamente. All'esito di questo primo controllo, l'Enea rilascia una ricevuta informatica. In caso di stati di avanzamento dei lavori tra la data della prima asseverazione e quella della seconda, sui lavori completati, non possono trascorrere più di 48 mesi. I controlli sostanziali sono svolti sempre da Enea a campione, nel limite minimo del 5% delle asseverazioni annualmente presentate. Inoltre dovrà essere predisposto un programma preventivo di controlli che prevedrà anche interventi diretti (in situ) per almeno il 10% delle istanze sottoposte a controllo. Eventuali contestazioni e violazioni riscontrate dalla direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica del Mise verranno poi trasmesse all'agenzia delle entrate che si attiverà per la decadenza del beneficio e la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente provocati; l'agenzia comunicherà, altresì, il nome del tecnico abilitato che ha rilasciato l'asseverazione non veritiera all'ordine di appartenenza.

© Riproduzione riservata-



Allegato F

Allegato G

Allegato H

Allegato I

Il decreto requisiti in pillole Requisiti da indicare nell'asseverazione per gli interventi che Allegato A accedono alle detrazioni fiscali Tabella di sintesi degli interventi ammessi all'ecobonus «ordinario» (al 50-65-70-75-80-85%), al bonus facciate e al Allegato B superbonus 110%, con detrazione massima o spesa massima ammissibile, percentuale di detrazione e il numero di anni di ripartizione del bonus Scheda dati sulla prestazione energetica secondo i dati Allegato C estratti dagli Ape o Age da compilare esclusivamente per via telematica sull'apposito sito Enea Scheda informativa con soggetto beneficiario delle detrazio-Allegato D ni, immobile oggetto di intervento, tipologie degli interventi Valori di trasmittanza massimi consentiti per l'accesso alle Allegato E detrazioni negli interventi di isolamento termico

Prestazioni minime per pompe di calore elettriche o a gas

Requisiti degli impianti e gli apparecchi a biomassa per

Modalità di calcolo delle prestazioni minime per collettori

Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a

Cessione del credito, regole in chiaro

dichiarazione del fornitore o dell'installatore

solari per l'accesso alle detrazioni fiscali

per l'accesso alle detrazioni

l'accesso alle detrazioni

Via libera alla cessione del credito per ecobonus se il reddito non consente l'utilizzo della detrazione per incapienza o regimi particolari. Nella risposta ad interpello n. 432 del 2 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e quindi anche quelli che danno diritto al superbonus al 110% non può essere utilizzata né dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. i soggetti nel c.d. «regime forfetario» di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014) né da quelli che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (incapienti). Laddove non vi siano altri redditi rispetto a quelli «forfetari», le deduzioni e detrazioni Irpef possono essere utilizzate a decorrere dall'anno in cui il reddito risulta capiente.

In ogni caso, in tali situazioni, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, relativamente alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo. Nell'istanza il contribuente, libero professionista in regime forfettario e privo di altri redditi ha effettuato lavori sulla propria abitazione agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del dl 63/2013 che prevede per le spese relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, nel limite di 60 mila euro in dieci quote annuali di pari importo dall'anno di sostenimento delle spese. Ebbene nell'impossibilità di fruire della detrazione per incapienza del reddito, così come in caso di redditi assoggettati a tassazione separata, nulla osta alla possibilità di cedere il credito, come previsto dall'articolo 121 del dl Rilancio. Ovviamente, in linea di principio, tale possibilità è estesa anche al superbonus; tuttavia va osservato che quest'ultimo è previsto per i soli soggetti privati nel caso di interventi su unità indipendenti mentre è esteso a tutte le tipologie di contribuenti in relazione ai lavori su parti condominiali.



Le modifiche della legge di conversione del dl Agosto per dare più appeal all'agevolazione

La maxi detrazione fa più gola

Aumentano sia la platea dei beneficiari sia lo sconto

Pagina a cura DI ALESSANDRO FELICIONI

uperbonus ad appeal potenziato: sarà più facile deliberare all'interno del condominio per i lavori su parti comuni, mentre per le zone sismiche il bonus potrebbe arrivare fino al 165% della spesa; via libera anche ai lavori su unità indipendenti, con il chiarimento sul concetto di accesso autonomo. Il cosiddetto decreto legge agosto, in sede di conversione, ha introdotto alcune novità in tema di agevolazioni per perbonus nei territori colpiti l'efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico, tutte volte ad aumentare l'articolo 119 del decreto legge l'appetibilità della misura, a n. 34 del 2020 introducendo due volte allargando la platea dei nuovi commi (1-bis e 4-ter) che beneficiari, altre volte incre- mirano a disciplinare specificamentando la misura stessa mente la fruizione della citata si applica anche all'approvadello sconto.

Abitazioni indipendenti e asseverazioni. I commi Il nuovo comma 1-bis del citato di efficienza energetica e delle 3-quater e 3-quinquies dell'ar- articolo 119 stabilisce che nei ticolo 51 del decreto, introdotti comuni dei territori colpiti da fici, nonché all'adesione all'opdal senato, apportano alcune eventi sismici l'incentivo fimodifiche alla disciplina del superbonus al 110%. Innanzitutto, in via interpretativa, il comma 3-quater chiarisce, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale per le unità indipendenti, cosa debba intendersi per accesso autonomo dall'esterno. In particolare. viene inserito un nuovo comma 1-bis all'articolo 119 del decreto legge 34 secondo cui per accesso autonomo dall'esterno si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva. Il comma 3-quinquies introduce invece una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni disciplinando il tenore delle asseverazioni in relazione allo stato legittimo degli immobili. ripristino dei fab-Le asseverazioni dei tecnici bricati dannegabilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. A tal fine, l'articolo 9-bis del dpr 6-6-2001 n. 380 prevede,

mo dell'immobile o dell'unità modalità di formazione delle cal'articolo 119, comma 15-bis, immobiliare è quello stabilito delibere condominiali aventi del decreto Rilancio, stabilendo dal titolo abilitativo che ne ha per oggetto l'approvazione de- che le detrazioni spettanti per previsto la costruzione o che gli interventi di efficientamen- gli interventi di ristrutturazione ha legittimato la stessa e to energetico e di riduzione ne edilizia, recupero o restauda quello che ha disciplinato del rischio sismico sugli edifici ro della facciata degli edifici, l'ultimo intervento edilizio che nonché sulle delibere relative riqualificazione energetica, ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Detrazione al 165%. L'articolo 57-bis, introdotto anch'esso al senato, interviene sulle modalità di fruizione del suda eventi sismici. Il comma 1 dell'articolo in esame modifica detrazione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. menti finalizzati agli interventi scale della detrazione al 110% spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la lo scopo di facilitare le delibericostruzione. Il nuovo comma razioni assembleari, apporta 4-ter, comma 1, prevede che i fruizione degli in-

centivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono auméntati del 50% negli interventi di ricostruzione riguardan-

ti i fabbricati dan- neggi a ti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e del 2009. L'ultimo periodo della oconferenza l'avviso di convonorma specifica che gli incentivi aumentati sono alternativi al contributo per la ricostruzio-ne e sono fruibili per le

spese necessarie al giati, comprese

le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati ad attività

produttive. Lavori condominiali. siano aperte al pubblico. In

zione degli interventi ivi con- al pubblico. templati, da parte dell'assemblea condominiale richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Tale maggioranza zione degli eventuali finanziamisure antisismiche sugli edizione per la cessione o per lo sconto delle detrazioni fiscali.

Il comma 1-bis, sempre con una serie di modifiche all'arlimiti delle spese ammesse alla ticolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Intanto si ammette la possibilità, previo consenso di tutti i condomini, di partecipazione all'assemblea in modalità di videoconferenza, anche laddove non previsto dal regolamento condominiale. In tal caso il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, deve essere trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. In ipotesi di assemblea in videcazione deve contenere anche l'indicazione della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e l'ora.

Dimore storiche. L'articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali del superbonus in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che

tra l'altro, che lo stato legitti- L'articolo 63 interviene sulle particolare il comma 6 modifiai finanziamenti a ciò dedi- riduzione del rischio sismico, cati, nonché le deliberazioni installazione di impianti soper decidere di usufruire delle lari fotovoltaici e infrastrutdetrazioni fiscali sotto forma ture per la ricarica di veicoli di crediti di imposta o sconti elettrici non si applicano alle sui corrispettivi previste dal unità immobiliari apparte-decreto rilancio. Viene inseri- nenti alle categorie catastali to il comma 9-bis nell'articolo A/1, A/8 nonché alla categoria 119 del decreto Rilancio con il catastale A/9, ma solo per le quale si prevede che l'approva- unità immobiliari non aperte

© Riproduzione riservata-----





de	ecreto agosto e il superbonus
Articolo 57-bis	Nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti a far data dal 24 agosto 2016 la detrazione al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche spetta per l'importo eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione e che la detrazione, inoltre, è aumentata del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 e del 2009 (in alternativa al contributo per la ricostruzione)
Articolo 51, co. 3-quater e 3-quinques	Definizione di accesso autonomo dall'esterno e semplifi- cazione della presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni
Articolo 63	Riduzione del quorum per la validità delle deliberazioni condominiali aventi per oggetto gli interventi di efficienza energetica e le misure antisismiche sugli edifici
Articolo 79	Applicazione nel 2020 e 2021 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere
Articolo 80, co. 6	Estensione del superbonus alle dimore storiche a condizione che siano aperte al pubblico

Assemblee, la maggioranza è variabile

In tema di validità delle deliberazioni condominiali per l'adozione degli interventi agevolati, il riferimento di legge è l'articolo 1136 c.c. che distingue, innanzitutto, tra prima o seconda convocazione dell'assemblea. Nel primo caso sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio mentre nel secondo occorre la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

A seconda delle materie in discussione, le maggioranze richieste possono essere semplici o qualificate. In particolare, su alcune questioni delicate, l'assemblea delibera con una maggioranza qualificata corrispondente al numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio. Tale maggioranza è richiesta per la nomina e la revoca dell'amministratore, nelle liti attive e passive fuori dalle attribuzioni dell'amministratore, la locazione di parte comune dell'edificio con durata inferiore ai nove anni, la nomina del revisore contabile del condominio e la modifica del regolamento condominiale in tema di assemblee.

La maggioranza del 50% più uno dei votanti che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio è invece necessaria per l'installazione e l'adeguamento di impianti non centralizzati, per le innovazioni relative alle cose comuni, per la costituzione dell'ipoteca al fine di «garantire la restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune», quando si tratta di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, per sostituire una delibera condominiale precedente con una nuova se la maggioranza richiesta per l'approvazione originaria era del 50% più uno e di almeno due terzi del valore dell'edificio e quando sono necessari interventi su edifici e impianti per il contenimento del consumo energetico di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 10 del 1991.

© Riproduzione riservata—



1





GIUSTIZIA

Ecco cosa cambia con il dl Agosto

Galli a pag. **Vi**

Le norme in materia di giustizia contenute nel decreto agosto

Condomini semplificati

In assemblea anche in videoconferenza

DI GIOVANNI GALLI

l dl Agosto ridisegna molte regole in materia condominiale. Semplificando ad esempio la procedura di approvazione delle deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e dei relativi finanziamenti, nonché le deliberazioni per decidere di usufruire delle detrazioni fiscali sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi previste dal decreto-legge n. 34/2020, che sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Il decreto legge 104/2020, che la Camera deve convertire pena decadenza entro il 13 ottobre 2020, nella versione uscita dal Senato stabilisce anche che, pure in assenza di espressa previsione nel regolamento condominiale, la partecipazione all'assemblea può avvenire anche in videoconferenza (art. 63, c.1-bis); sospende, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine per la redazione del rendiconto consuntivo e la convocazione dell'assemblea per l'approvazione e rinvia di sei

mesi, dal termine dello stato pagamento degli straordi emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, il termine per procedere agli adempimenti richiesti dalla normativa antincendio (art. 63-bis).

Nell'ambito del settore giustizia, il decreto legge interviene anche in altri ambiti, sintetizzati in un dossier messo a punto dai tecnici di Montecitorio: incrementando di un milione di euro, a partire dal 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini autori di violenza (art. 26-bis); estendendo, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica, il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto legge cura Italia (art. 26-ter); con alcune norme a favore del Corpo della

polizia penitenziaria, autorizzando la spesa di 5.541.200 euro per il dinari e per la sanifica-

zione degli ambienti nella disponibilità del personale penitenziario, al fine di garantire la sicurezza nel contesto dell'emergenza epidemiologica (art. 37, comma 4), nonché prevedendo che non siano dovuti, per il periodo che va dall'ultimo trimestre del 2017 a tutto l'anno 2018 gli oneri accessori relativi all'utilizzo di alloggi collettivi di servizio da parte dei rispettivi assegnatari (art. 37, comma 4-bis); istituendo infine un programma per la creazione, in tutto il territorio nazionale, di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale ed identità di genere, per la cui realizzazione si provvede incrementando il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Nel decreto sono poi disposti stanziamenti per la prosecuzione delle misure volte ad assicurare la funzionalità del personale delle Forze di polizia, per la sanificazione delle strutture e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il personale delle Prefetture-UtG e l'acquisto di materiale di pro-

tezione, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e la sanificazione e disinfezione dei relativi ambienti (art. 37). Presenti anche misure per il personale della Guardia di finanza (art. 37), su funzioni e qualifiche del personale 16 della Polizia di stato (art. 37-bis) e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (art. 37-sexies). Il provvedimento reca inoltre (art. 37-ter) proroghe concernenti alcuni termini, relativi a: il trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza; il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, termini relativi a le misure di profilassi; la temporanea dispensa dal servizio in presenza; il collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili; gli accertamenti diagnostici.

Sono previste infine disposizioni sul personale delle guardie giurate (art. 37-quinquies) e per la proroga della disciplina transitoria semplificata concernente i requisiti formativi per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile italiano da atti di pirateria internazionale (art. 38).

@Riproduzione riservata—

Arrivano anche i finanziamenti per straordinari e sanificazione degli ambienti per la polizia penitenziaria









Gli aspetti contabili del credito d'imposta che alleggerisce i canoni di locazione

Bonus affitti inquadrato come contributo in conto esercizio

 $Pagine\ a\ cura$ DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

ax credit affitti contabilizzato come contributo in conto esercizio. Con l'intento di «alleggerire» gli effetti del lockdown sui costi fissi delle attività d'impresa e, in particolare, quelli relativi i canoni di locazione degli immobili, il legislatore è intervenuto, in primis, con l'articolo 65 del cosiddetto decreto Cura Italia istituendo un credito d'imposta, per il solo mese di marzo 2020, agganciato alla locazione di «botteghe e negozi» (ossia gli immobili classificati C/1) e, successivamente, con l'articolo 28 del cosiddetto decreto Rilancio, ampliando i confini della precedente disposizione. Detto tax credit è applicabile, in generale, agli esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfettario e gli imprenditori e le imprese agricole) con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 (per le strutture alberghiere e agrituristiche, le agenzie di viaggio e i tour operator si prescinde dal volume di affari) nonché agli enti non commerciali, com-

tore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; lo stesso spetta nella misura del 60% dell'ammontare «mensile» dei canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso «non abitativo» destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Diversamente, il tax credit spetta nella misura del 30% dei relativi canoni nel caso in cui le suddette tipologie di immobili siano detenuti a seguito di un contratto di servizi a prestazioni complesse (ossia quei contratti nei quali oltre alla messa a disposizione di vani a uso ufficio viene fornita una ulteriore serie di servizi aggiuntivi) o di affitto d'azienda. Di recente, il decreto Agosto è intervento su alcuni aspetti della norma originaria di cui al citato articolo 28: nello specifico, il credito d'imposta è stato «aperto» anche alle strutture termali; mentre riguardo l'ambito temporale viene ora stabilito che l'agevolazione è commisurata all'importo versato nel 2020 con riferimento: a) per le imprese e i professionisti, anche al mese di «giugno» oltre che a ciascuno dei mesi di mar-

con attività solo stagionale, anche il mese di «luglio» oltre che a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno. Tuttavia, appare paradossale che l'efficacia di questi ultimi interventi sia «subordinata all'autorizzazione della Commissione europea», stante il fatto che la norma originaria non è in alcun modo toccata da questo vincolo. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, pare di trovarsi nel caso di un contributo «in conto esercizio». Rientrano, infatti, tra i contributi in conto esercizio quelli erogati, sia in base alla legge che a disposizioni contrattuali, che hanno natura di «integrazione» dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri (Oic 12, par. 56). In particolare, secondo l'Oic, i contributi in conto esercizio sono rilevati per competenza, ossia nell'esercizio in cui è sorto con «certezza» il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Così, il «momento» di rilevazione in contabilità del beneficio è agganciato a quello in cui il canone viene effettivamente pagato. Nel caso in cui

presi gli enti del Terzo set- zo, aprile e maggio; b) per le il canone non sia corrisposto, strutture turistico-ricettive la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Laddove, poi, il canone sia stato versato in «via anticipata», sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio «parametrandole» alla durata complessiva del contratto (circolare 14/E/2020). Sul punto, nella risposta all'interpello 440/E/2020, l'Agenzia ha affermato che è possibile fruire del bonus anche laddove, a seguito di un contratto di affitto d'azienda, i canoni 2020 siano stati corrisposti «integral-mente» nel mese di dicembre 2019 (e, quindi, in via anticipata), comprensivi delle rate di aprile, maggio e giugno 2020. Se, invece, il contratto in essere viene «modificato», con riduzione dei canoni, ai fini della determinazione del credito d'imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate. Ciò detto, contabilmente si ritiene che il credito d'imposta debba essere rilevato nella voce A.5 del conto economico con separata indicazione in apposita sottovoce. È chiaro che, trattandosi di un ricavo la cui entità è agganciata a un evento eccezionale sarà opportuno fornire in nota integrativa adeguata informativa.

-© Riproduzione riservata-

Mano ai calcoli del calo dei fatturati

Calo del fatturato per accedere al beneficio. I soggetti interessati al tax credit affitti, dovranno verificare di aver subito un calo del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Ciò comporta che occorre fare attenzione alla «data» di effettuazione delle operazioni. Per esempio, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di maggio 2020 e 2019, ai fini della verifica del requisito della riduzione andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative a operazioni effettuate nel corso dei mesi di aprile 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di maggio emesse entro il 15 giugno 2020 e 2019. Restano «fuori» dal vincolo del calo di fatturato/corrispettivi: a) le imprese che hanno avviato l'attività a partire dal 1°

gennaio 2019; b) i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020).

I requisiti richiesti dalla norma sono: a) il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da un evento calamitoso; b) gli stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza; c) il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale deve essere stabilita in tali luoghi a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Tuttavia, manca a oggi una lista completa dei comuni interessati da tali eventi.

-© Riproduzione riservata-



Il credito d'imposta in breve

Il credito d'imposta è stabilito in misura percentuale in relazione ai canoni:

a) di locazione, leasing (solo leasing operativo) o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale di lavoro autonomo:

Ambito oggettivo

b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse (esempio, coworking) o di affitto d'azienda.

Per quanto concerne l'oggetto del contratto, deve trattarsi di:

- · immobili (anche terreni) a uso non abitativo (non rileva la categoria catastale); per gli di immobili a «uso promiscuo» il tax credit è riconosciuto sul 50% del canone;
- · immobili destinati all'attività istituzionale degli enti non com-

Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi in ciascuno dei mesi previsti dalla norma di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Ai fini della verifica del calo, guindi, occorre prendere a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla Condizione liquidazione periodica dei mesi oggetto di confronto, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura

Pagamento canone

È necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta «sospesa» fino al momento del pagamento. Se il canone è stato versato «in via anticipata», sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Con l'interpello 440/E/2020, è stato chiarito che il tax credit spetta anche ove i canoni dell'affitto d'azienda di competenza 2020 (compresi quelli da aprile a giugno 2020) siano stati corrisposti integralmente nel mese di dicembre 2019





CONTRATTO D'OPERA/ Compensi spettanti al legale

Inoppugnabile il parere di congruità dell'Ordine

DI DARIO FERRARA

nammissibile. Non può essere esaminato il ricorso del cliente contro il parere di congruità in materia civile rilasciato dal Consiglio dell'Ordine sui compensi

dell'avvocato: manca l'interesse a impugnare perché il placet del Coa non risulta comunque vincolante per il giudice. Lo chiarisce il Tar Lombardia con la sentenza 1626/20, pubblicata dalla terza sezione.

Unica funzione

Niente da fare per la signora, che agisce in proprio e in quanto procuratrice generale di un'altra cliente. Ha incaricato il professionista di svolgere nel suo interesse attività difensiva giudiziale e

stragiudiziale. E in verità il legale ha svolto anche la funzione di consigliere di amministrazione di una società che fa capo alle due donne. A carico delle quali sono liquidati compensi per quasi 576 mila euro, ritenuti congrui dall'Ordine in base al parere deliberato. Ma manca per la cliente l'interesse concreto e attuale a impugnare l'atto del Coa, che è richiesto dall'avvocato per proporre la procedura monitoria e ha la sola funzione di precostituire la prova scritta necessaria per ottenere il decreto ingiuntivo.

Professionista onerato

Il parere espresso, insegna la giurisprudenza non solo amministrativa, non è vincolante per il giudice perché le funzioni dell'Ordine sono limitate al campo amministrativo, mentre il giudice civile può sempre sindacare la

liquidazione nel merito quando sorge la controversia sui compensi. Il placet del Consiglio è solo sulla conformità della cifra complessiva e delle varie voci rispetto ai parametri forensi ma non dimostra che le prestazioni indicate sono state eseguite effettivamente e in modo corretto. E comunque il giudice civile può discostarsene in-



La sede del Tar Lombardia

dicando anche in modo sommario le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto o da liquidare in misura minore. Insomma: la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta congrua non esclude - né inverte - l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore. L'annullamento del parere, d'altronde, non produrrebbe alcun effetto nell'ambito dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice ordinario nel quale il cliente riceve piena e integrale tutela.

—@ Riproduzione riservata—







Progettazione, architetti inclusi

DI FRANCESCA DE NARDI

(telle 0 e e l

illegittima l'esclusione di un raggruppamento temporaneo tra professionisti da una gara, disposta perché l'offerta prevede che le prestazioni debbano essere effettuate anche da architetti e non soltanto da ingegneri.

Lo ha sancito il Tar Emilia Romagna-Parma, sez. I con la sentenza del 2 settembre 2020 n. 159. Nel caso in esame la provincia di Piacenza aveva indetto un bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva di un plesso scolastico e per l'affidamento dei relativi lavori di adeguamento antisismico.

Un raggruppamento temporaneo tra professionisti aveva presentato l'offerta, ma era stato escluso con la motivazione che, in palese contrasto con quanto prescritto dal bando, tale offerta prevedeva che le prestazioni sarebbero state effettuate anche da architetti (nella specie nella misura del 30%), e non solo da ingegneri con anzianità di iscrizione all'albo pari ad almeno 10 anni.

Il Tar, accoglie il ricorso del raggruppamento e sancisce l'illegittimità della loro

esclusione. Secondo il collegio, infatti, non vi sono dubbi sul fatto che anche gli architetti potevano presentare domanda per il bando oggetto della controversia, atteso che lo stesso aveva come contenuto una prestazione di lavori che ben può essere svolta, per previsione normativa, anche dagli architetti (e non solo dagli ingegneri).

Ciò, in particolare, in os-sequio al ben noto principio del favor partecipationis ed alla illegittimità di ogni disposizione tesa a vietare la partecipazione alle gare di soggetti che, per legge, possono farlo.

Come correttamente eccepito dai ricorrenti, infatti, l'attività di progettazione rientra nelle competenze anche degli architetti, ai sensi del rd 2537/25. Ne deriva che la limitazione dell'ammissione in gara dei soli ingegneri costituisce un'illegittima restrizione della concorrenza, in contrasto con quanto stabilito dallo stesso disciplinare di gara, con la normativa relativa alle competenze di ingegneri ed architetti e col, sopra citato, favor partecipationis previsto dal dlgs 50/2016.

-© Riproduzione riservata----





Cassa forense, erogati più di 12 mila bonus affitti

La «mano tesa» della Cassa forense ha (ri)sollevato una «fetta» dell'avvocatura, alle prese col pagamento dell'affitto dello studio professionale, nella complicata stagione emergenziale che il paese sta percorrendo: il bando straordinario per l'assegnazione di contributi per i canoni di locazione per i legali che esercitano l'attività in forma individuale (pari al 50% della spesa documentata dal 1º febbraio 2020 al 30 aprile 2020, entro un «tetto» di 1.200 euro al netto dell'Iva), infatti, ha visto l'erogazione complessiva di 12.119 «gettoni» per un totale di 6 milioni 479.556,88 euro destinati dall'Ente. E l'altra iniziativa assistenziale (avviata nel quadro dei provvedimenti di supporto agli iscritti nel periodo della diffusione del Covid-19) indirizzata ai conduttori persone giuridiche (strutture associate, o società tra avvocati) si è conclusa con 1.612 sovvenzioni fornite, del valore totale di 3 milioni 599.999,53 euro; anche in questo caso, era possibile far domanda per ottenere una quota del 50% di quanto corrisposto per pagare l'affitto nei mesi febbraio-aprile dell'anno in corso, potendo contare su risorse non superiori ai 4.000 euro al netto dell'Iva. Accanto ai provvedimenti di welfare varati durante la pandemia, la Cassa presieduta da Nunzio Luciano continua a licenziarne altrettanti «ordinari», previsti, cioè, annualmente dai Regolamenti interni: tra quelli con una scadenza ravvicinata, c'è il bando per l'erogazione di prestiti (dai 5.000 ai 15.000 euro) destinato agli associati con meno di 35 anni, e l'intervento dell'Ente «consiste nell'abbattimento al 100% degli interessi passivi, che verranno versati all'istituto di credito (la Banca popolare di Sondrio, ndr), fino ad esaurimento dell'importo stanziato di un milione. E, con l'obiettivo di metter i giovani professionisti nelle condizioni di far fronte alle spese per l'avvio dell'attività forense con meno oneri possibili, è stata, inoltre, contemplata «per gli iscritti con reddito professionale inferiore a 10.000 euro, una apposita garanzia fideiussoria per l'accesso al credito stesso, fino ad esaurimento della somma appostata (2 milioni e mezzo). Le domande potranno essere inoltrate (in via telematica, collegandosi al sito della Cassa) fino al 30 ottobre prossimo.

Simona D'Alessio

-© Riproduzione riservata----





Data

10-10-2020

Pagina 33

Foglio 1

PROTOCOLLO

(tallia Oggi

Commercialisti e Dogane per l'export

Un protocollo finalizzato a promuovere l'internazionalizzazione del tessuto economico, grazie anche all'analisi delle novità procedurali in ambito doganale per consentire un migliore sviluppo dell'export. È l'obiettivo che si pone l'accordo firmato ieri dal direttore dell'Agenzia dogane e monopoli Marcello Minenna e dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili Massimo Miani. A darne notizia lo stesso Cndcec con una nota diffusa ieri. «Il protocollo», si legge nella nota, «è stato siglato per avviare un'azione sinergica finalizzata alla realizzazione di eventi e progetti a supporto dell'internazionalizzazione del tessuto economico e produttivo del paese, nonché alla promozione di analisi e approfondimenti delle novità procedurali in ambito doganale per consentire il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese italiane anche attraverso il supporto della categoria professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

-© Riproduzione riservata----



159329

Pagina

Foglio **1**

1

LA PROPOSTA DI MANFREDI

Esame di Stato verso l'addio: professioni sanitarie apripista

ddio all'esame di Stato per tutte (o quasi) le professioni regolamentate. È il progetto in tre tempi che il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, ha condensato in un Ddl. Il provvedimento è atteso lunedì sul tavolo del preconsiglio, in vista di un successivo esame a Palazzo

Chigi. I primi a veder coincidere laurea e abilitazione saranno odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. Poi toccherà a geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti introdotte quest'anno.

Eugenio Bruno - a pag. 20

Laurea abilitante per psicologi, farmacisti e odontoiatri

PROFESSIONI

Ddl atteso in Cdm: basterà una verifica tecnica nel corso dell'esame di laurea

Il progetto del ministro Manfredi in tre fasi. Nella terza anche i commercialisti

Eugenio Bruno

Addio all'esame di Stato per tutte (o quasi) le professioni regolamentate. È il progetto in tre tempi che il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, ha condensato in un Ddl ormai prossimo al varo. Il provvedimento che la Nadef di lunedì scorso pone in cima ai 22 collegati alla legge di bilancio-è atteso lunedì sul tavolo del preconsiglio, in vista di un successivo esame a Palazzo Chigi. I primi a veder coincidere laurea e abilitazione saranno odontoiatri, farmacisti, veterinari e psicologi. Poi toccherà a geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti introdotte quest'anno. Infine - ma solo su iniziativa dei consigli nazionali o delle federazioni - potrebbe toccare ad architetti, biologi, ingegneri, dottori commercialisti eccetera.

L'obiettivo di Manfredi è chiaro. Ed è esplicitato dalla relazione che accompagna il Ddl in 5 articoli messo a punto dall'ex presidente della Crui: da un lato, consentire «una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro»; dall'altro, «dare una risposta concreta alle esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese». Nel solco di quanto previsto dall'articolo 102 del decreto "Cura Italia" che ha reso immediatamente abilitante la laurea in Medicina. E non è un caso che i primi quattro titoli di studio interessati - citati all'articolo 1 del disegno di legge - siano proprio le magistrali a ciclo unico in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e la magistrale in Psicologia. A condizione che almeno 30 crediti formativi siano acquisiti con un tirocinio interno al corso di studi

In una seconda fase la stessa semplificazione toccherà alle tre nuove

ESAME ADDIO IN 3 STEP

1. Professioni sanitarie

Un Ddl in 5 articoli elimina l'esame di Stato e rende abilitanti le lauree in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia. Come già avviene per Medicina

2. Professioni tecniche

Diventano abilitanti anche le lauree professionalizzanti introdotte quest'anno per geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali

3. Le altre categorie

Su proposta dei Consigli o delle federazioni nazionali può diventare abilitante anche anche il titolo di: dottore agronomo e forestale; architetto, assistente sociale; attuario; biologo; chimico; geologo; ingegnere; tecnologo alimentare, dottore commercialista; esperto contabile e revisore legale

lauree professionalizzanti nelle materie tecniche citate dall'articolo 2 del Ddl che sono state istituite ad agosto e che sforneranno i primi la ureati solo tra 3 anni. Ammesso che nel frattempo il Ddl sia varato dal Consiglio dei ministri, diventi legge in Parlamento e arrivino anche i regolamenti e i decreti ministeriali chiesti dalla norma. Per loro, così come per il gruppo di professioni precedenti, bisogna infatti ripensare l'esame di laurea, inserendone una parte di verifica pratica e integrando le commissioni con dei professionisti, e adeguare i corsi di studio. A prevederlo è l'articolo 3 del testo voluto da Manfredi.

Segue l'articolo 4 che si rivolge alla platea potenzialmente più ampia: tutte le professioni regolamentate per cui è il ministero dell'Università a indire gli esami: architetto, assistente sociale; biologo; chimico; geologo; ingegnere; dottore commercialista; esperto contabile e revisore legale solo per citarne alcuni. Ma per loro dovranno essere i consigli o le federazioni nazionali ad attivarsi per eliminare l'esame di Stato. E non è detto che lo facciano.

⊂RIPRODUZIONE RISERVA®A

(talla O 001

Il ddl all'esame del preconsiglio di lunedì. Previsto un meccanismo per altre discipline

Lauree abilitanti al traguardo

Accesso alla professione al termine dell'università

DI MICHELE DAMIANI

rrivano le lauree abi-litanti. Odontoiatri, farmacisti, veterinari, psicologi, geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali saranno abilitati all'esercizio della professione direttamente al termine del proprio percorso accademico. Oltre a queste discipline, aperta la porta agli ordini di categoria per richiedere l'abilitazione della laurea anche in altre materie. È quanto prevede il disegno di legge «disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti» che sarà esaminato dal preconsiglio dei ministri lunedì prossimo. Il ddl sarà presentato dal ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi, che già da tempo aveva manifestato la volontà di approvare un testo atteso da molti ordini e

collegi professionali. Il disegno di legge interviene su tre categorie di percorsi accademici: la prima riguarda le lauree in odontoiatria,

farmacia, medicina veterinaria e psicologia che diventeranno abilitanti all'esercizio della professione. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti. almeno 30 crediti dovranno essere acquisiti attraverso lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studi. Il secondo segmento su cui interviene il ddl è quello delle lauree professionalizzanti, i percorsi accademici isti-

tuiti negli ultimi anni su iniziativa delle categorie interessate che prevedono una serie di elementi pratici che permettono una specializzazione già all'interno dei corsi di studio. Viene quindi previsto che le nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professio-ni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'in-



Gaetano Manfredi

formazione (LP-03), istituite dal dm 446/2020 abiliteranno all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito in-dustriale laureato. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio obbligatorio che si dovrà svolgere durante gli studi sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didat-

tici di ateneo dei relativi corsi. Il terzo ambito di intervento riguarda le discipline verso le quali non è ancora stata espressa la volontà di renderle abilitanti: viene infatti concessa la possibilità agli ordini e collegi professionali interessati di presentare una richiesta per rendere abilitanti gli ulteriori titoli universitari che permettono l'accesso agli esami di abilitazione professionale. Di volta in volta, saranno

emanati dei regolamenti ministeriali per disciplinare il

passaggio.

Cambia, di conseguen-za, anche l'esame finale del percorso di studi. Oltre alla consegna e alla discussione della tesi, la prova dovrà pre-vedere lo svolgimento di un test pratico valutativo delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, «volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato

per l'abilitazione all'esercizio della professione». A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti designati dagli ordini, dai collegi profes-sionali o dalle relative federazioni nazionali. Un successivo decreto del Mur predisporrà le indicazioni per adeguare le classi di laurea alla novità prevista dal ddl.

Dopo medicina, resa abilitante dal decreto Cura Italia lo scorso marzo, altre sette discipline si apprestano quindi a vedere i propri percorsi di laurea abilitanti; in questo modo si cercherà di ridurre il tempo che intercorre dal momento della laurea all'effettiva abilitazione professionale, come da tempo richiesto dagli ordini professionali interessati.

-- © Riproduzione riservata--






11 Sole 24 ORE

Quotidiano Data 12-10-2020

Pagina 1 Foglio 1/2

Polizze Rc ai tecnici del bonus: coperture, massimali e costi

Lovera —a pag. 11





159329

12-10-2020 Data

> Pagina Foalio

2/2

Le offerte. Miniguida per tecnici «asseveratori», commercialisti e consulenti del lavoro. Quando basta integrare la Rc esistente

Polizze per il 110%: attenzione a costi, franchigie e sanzioni

Adriano Lovera

partita la caccia alla polizza giusta per i professionisti coinvolti nel Superbonus al 110 per cento. Un terreno su cui le norme di legge devono ancora essere chiarite nei dettagli, ma il mercato assicurativo si è già mosso.

Sono molte, infatti, le proposte già disponibili, orientate soprattutto alla semplice integrazione di Rc esistenti. E si delineano due percorsi separati tra figure tecniche, deputate alle asseverazioni, e professionisti chiamati ad apporte il sigillo ai visti di conformità.

Attenzione ai dettagli

 $Le\,compagnie\,stanno\,guardando\,al$ versante dei profili tecnici (ingegneri, architetti, geometri e periti in particolare), perché a questi si riferisce il decreto legge 34/20 quando richiede una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500mila euro ai tecnici che vogliono asseverare i lavori del superbonus. «Noi proponiamo due strade - spiegano da Reale Mutua -. La prima è una polizza dedicata a ogni singola opera, con massimale adeguato al suo valore e copertura che vale per i dieci anni successivi all'asseverazione. Altrimenti, una formula di massimale a consumo per tutte le asseverazioni che il professionista andrà a svolgere durante la durata del contratto». È molto attivo anche il broker Assigeco, intermediario autorizzato Lloyd's, convenzionato con vari enti (tra cui Inarcassa), che ha allestito una specifica sezione sul suo canale on line assaperlo.com, «Le normali polizze Rc all risk comprendono la copertura sull'attività di asseverazione, dunque anche quella legata al Superbonus, a meno che non sia esplicitamente esclusa» secondo il managing director di Assigeco, Osvaldo Rosa, «Ouindi, nel nostro caso, proponiamo o di adeguare il massimale della Rc esistente, procedura che si può fare online, altrimenti offriamo un'assicurazione stand alone, vincolata alla durata dei lavori, che richiama appositamente il Dl 34/2020».

È della partita anche Amissima (holding che nel 2014 ha rilevato



Carige assicurazioni), convenzionata con alcuni enti tra cui Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. Anche in questo caso, chi non è cliente può stipulare un nuovo prodotto con il richiamo al decreto. «Altrimenti, chi ha già una Rc può semplicemente integrare il contratto con una appendice di polizza, dove si specifica che il massimale costituisce una copertura assicurativa autonoma per quella attività» aggiunge il presidente Agefis, Mirco Mion.

Ma non tutte le compagnie compagnie e broker interpellati dal Sole 24 Ore ritengono sufficiente l'attuale polizza Rc obbligatoria per i

350-1.000

Euro per i premi

C' è grande variabilità di prezzi per le Rc offerte dalle compagnie

professionisti. C'è chi ipotizza una copertura specifica. «Il professionista tecnico che attesta e assevera dovrà avere una polizza esclusivamente dedicata per tale attività, con massimali adeguati e a sua maggior tutela una validità temporale che possa garantire richieste di risarcimento almeno per i 10 anni successivi» secondo Cristiano Dalgrosso, ·Head of Consumer and commercial continental Europe del broker Marsh. «Per fugare i dubbi - commentano dal team Professional Services di Aon, la sezione dedicata ai professionisti del broker internazionale, di recente convenzionato con il Consiglio nazionale degli ingegneri sarebbe importante che il Mise o l'agenzia delle Entrate precisassero una linea da seguire»

I professionisti fiscali

La "grana" assicurazione sembra meno complicata per commercialisti o consulenti del lavoro, chiamati in ultima istanza ad apporre il visto di conformità, che la legge identifi-ca nel cosiddetto "visto leggero", ai sensi del Dlgs 241/1997. «Questa mansione, infatti, rientra nell'attività abituale di queste categorie e la maggior parte delle assicurazioni all risk la copre» afferma Maurizio Postal, consigliere nazionale Commercialisti, con delega alla fiscalità. Ma, se si può escludere la necessità di un'assicurazione nuova di zecca, deve comunque essere verificato che l'apposizione del visto sia in effetti compresa nella propria polizza. Inoltre, specialmente per i soggetti che si troveranno a gestire numerose pratiche con importi dei lavori consistenti, sarà opportuno verificare con la compagnia se il massimale resti adeguato o sia da aumentare.

I costi e le condizioni variabili

Da alcune simulazioni e proposte di polizze che il Sole 24 Ore è riuscito a visionare emerge una grande variabilità. Una Rc base che includa l'attività di asseverazione può partire da 350 euro di premio. Ma una polizza ad hoc per il Superbonus, per un importo lavori tutto sommato contenuto (80mila euro), richiesta da un singolo professionista, è arrivata a costare 1.050 euro di premio, inclusa la percentuale di intermediazione del broker. Per professionisti o studi che saranno impegnati in lavori da diversi milioni di euro è naturale che il costo lieviterà a diverse migliaia di euro.

Ma il prezzo non è la sola variabile da considerare. Va prestata attenzione alla quota di franchigia/scoperto, cioè quella parte che in tutti i casi resta in carico all'assicurato. Se a causa di una asseverazione sbagliata il contribuente perde il diritto al Superbonus, il danno causato dovrebbe configurarsi come "perdita patrimoniale". E alcune Rc in commercio, a questa voce, impongono scoperti fino al 20 per cento.

Meglio trattare al ribasso. Dunque, in questa fase, la strategia migliore è confrontarsi con la propria compagnia, agenzia o broker abituale per valutare la soluzione migliore. Ed eventualmente informarsi con l'ordine professionale sull'esistenza di un servizo di consulenza o di convenzioni apposite.

genere dovrebbe essere già in **grado** di lavorare per il Superbonus, salvo però l'obbligo

COSA È COPERTO...

Attenzione ai "rischi nominati"

Le polizze Rc possono essere "all risk" o a "rischi nominati".

Una polizza all risk copre i danni

causati in tutte le attività svolte.

Chi possiede un contratto del

per i tecnici di adeguare il massimale a minimo 500mila euro o comunque congruo all'entità dei lavori. Sono di questo tipo quasi tutte le polizze Rc in circolazione. Ma occorre fare attenzione: se invece si dispone di una polizza a rischi nominati. invece, la garanzia vale solo per le attività elencate nel contratto.

In questo caso è senz'altro utile aggiungere un'appendice integrativa o valutare con i consulente la soluzione migliore. ...E COSA NON LO È

Dolo e sanzioni non assicurati Sia nel caso di un adeguamento di polizza o di un nuovo prodotto siglato ad hoc per il Superbonus, va sempre ricordato che l'assicurazione copre i danni causati a terzi per errori involontari, per incompletezza o ritardi nell'invio delle comunicazioni previste dal decreto 34. Ma nulla è dovuto in caso di **dolo**, né per eventuali richieste di danni del committente, né per sanzioni (tra 2mila e 15mila euro per attestazione o asseverazione infedele). «La società non risponde delle sanzioni amministrative direttamente inflitte all'assicurato in caso di attestazioni o asseverazioni infedeli» recita un'integrazione contrattuale già presente sul mercato.




PANORAMA

DAL WEB AI TRIBUNALI

Professionisti contro le piattaforme per recensioni online false o ingiuriose

Il fenomeno delle recensioni sul web false, diffamatorie o semplicemente frutto di competitor sleali sta "contagiando" anche i professionisti. Ad esempio, attraverso piattaforme quali Google my business, dalle quali risulta difficile cancellarsi. I giudici hanno spesso bloccati i giudizi diffamanti o palesemente falsi, lasciando ampia libertà di critica. Il vademecum per monitorare i commenti dei clienti sui social.

Marraffino e Fusillo —a pag. 13



Recensioni online

Come difendersi dalle critiche sul web false, ingiuriose o sleali: in tribunale anche le piattaforme

Recensioni negative false o ingiuriose anche per i professionisti. Le armi a disposizione tra marketing e ricorsi. Il caso Google my business.

Fusillo e Maraffino

—a pagina 13

Per segnalazioni scrivere a: professioni@ilsole24ore.com







liano Data 12-10-2020

Pagina Foglio

2/3

Da internet ai tribunali. La giurisprudenza fornisce appigli contro offese, truffe o concorrenza sleale nei commenti online. Il caso del servizio automatico di aggregazione dati di Google My Business

Le insidie delle recensioni web: così il professionista si difende

Marisa Marraffino

concorrenza sleale.

fessionisti e imprese finiscono sempre più spesso sotto la lente dei giudici e delle autorità di controllo.

Sotto accusa le critiche false, esagerate o tendenziose che possono integrare ipotesi di diffamazione aggravata, truffa o

e recensioni online di pro-

Mentre Amazon il mese scorso ha cancellato oltre 20 mila false recensioni scritte in cambio di denaro e finite al centro di un'inchiesta ai suoi danni nel Regno Unito, in Italia le cose non vanno meglio. Truffe, diffamazioni, concorrenze sleali stanno diventando un problema e un costo anche per i professionisti.

La diffamazione online

Diciamolo subito: la censura non c'entra. Capire se una recensione è legittima oppure va cancellata è questione di bilanciamento tra due diritti contrapposti. Da un lato quello alla reputazione del professionista, che rappresenta un diritto soggettivo perfetto, quale espressione della dignità sociale dell'individuo, riconosciuta dall'articolo 2 della Costituzione; dall'altro il diritto alla libera manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

Per la giurisprudenza il limite è travalicato quando la recensione costituisce occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni morali. Se la recensione non può essere rigorosamente obiettiva ed asettica, deve però rimanere nei

limiti di un motivato dissenso.

Per i tribunali il linguaggio può essere colorito e pungente, ma non deve mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi. Nei casi già affrontati relativi a ristoranti o alberghi, vanno bene ad esempio commenti sulle dimensioni dei locali, sul ritardo nella consegna dei piatti o sulla scarsa cortesia dei personale. A fare la differenza, oltre alla verità se non oggettiva almeno putativa di quanto affermato, anche la continenza espressiva, ossia l'uso di un linguaggio equilibrato che non leda l'integrità morale del destinatario.

La truffa

Il Tribunale di Lecce il 12 settembre 2018 ha condannato per truffa e sostituzione di persona a nove mesi di carcere, senza sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento di 8 mila euro tra danni e spese legali in favore di Tripadvisor, il titolare di un'azienda che aveva utilizzato false identità per pubblicare false recensioni in cambio di denaro.

La concorrenza sieale

Se la recensione offensiva è scritta da un competitor livoroso può scattare anche la concorrenza sleale.

È successo a Venezia dove con un ricorso d'urgenza un ristorante è riuscito a farsi cancellare direttamente dal portale che la ospitava la recensione di un falso avventore che lo aveva apostrofato come «sporco, caro e maleducato» (Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 febbraio 2015).

La piattaforma ospite

Se la piattaforma viene messa a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione di una recensione illecita, hal'obbligo giuridico di attivarsi. Se non lo fa, scatta la sua responsabilità civile. Lo prevede l'articolo 16 del Dlgs 70/2003. È quindi opportuno che il professionista destinatario di una recensione negativa trasmetta anche alla piattaforma la richiesta di cancellazione. Se nessuno risponde o se la piattaforma rifiuta di intervenire,

L'ESCALATION

Come tutelarsi dalle false recensioni

Si può chiedere la rimozione della falsa recensione sia a chi l'ha scritta che **alla piattaforma**. Civilmente sono entrambi responsabili, **penalmente** ad oggi può essere ritenuto **responsabile soltanto chi l'ha scritta**. Se l'utente scrive con un **nickname**, la sua identificazione potrà però avvenire lo stesso dopo una eventuale **querela per il reato di diffamazione** aggravata, **truffa o sostituzione di persona**.

La responsabilità civile della piattaforma scatta in genere dal momento in cui viene messa a conoscenza della pubblicazione della recensione considerata illecita.

Il sequestro della recensione

Se il commento **offende la reputazione** di una persona identificata o identificabile può integrare il reato di **diffamazione aggravata** dal mezzo di pubblicità (articolo 595 terzo comma del codice penale). La vittima ha **tre mesi** da quando viene a conoscenza del contenuto offensivo **per sporgere querela**. Può ottenere anche il **sequestro preventivo** del contenuto diffamatorio. Una misura cautelare che il pubblico ministero può chiedere prima dell'esercizio dell'azione penale.

3/3

egli può agire in sede civile anche direttamente contro il sito.

Il caso Google My Business

Sotto la lente dei giudici è finito anche il servizio Google My Business che aggrega i dati di professionisti e imprese, creando di fatto un "mini sito" sul quale vengono pubblicati orari di apertura, fotografie, ma anche le recensioni dei clienti. Per il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 285 dello scorso 20 marzo, «la presenza di recensioni negative è uno dei pericoli cui il professionista va incontro nel momento in cui inserisce il suo profilo professionale in una piattaforma internet, come Gmail My Business (così nel testo, ndr)». Ha poi ritenuto che definire come "fregatura" la prestazione di un professionista non sia diffamatorio perché si tratterebbe di un'espressione che denota insoddisfazione ma non si tradurrebbe in un attacco «gratuitamente degradante».

Eppure sono in molti tra i professionisti a sostenere che Google My Business aggreghi i dati anche senza il consenso dell'interessato, creando automaticamente lo spazio per le recensioni, dal quale non sarebbe possibile cancellarsi se non facendo comparire la dicitura che «l'attività è cessata». Qui entrano in gioco profili legati alla privacy e all'applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr), almeno per gli utenti europei.

La partita questa volta si giocherà davanti al Garante per la protezione dei dati personali.

Il ruolo del marketing

Prima delle vie legali la reputazione sui social si tutela con il dialogo

Isabella Fusillo

social media sono una imprescindibile vetrina per i professionisti, vetrina tanto più utile quanti più contenuti originali è in grado di offrire; non si tratta tuttavia di una vetrina rigida e impermeabile, quanto piuttosto di una finestra che permette al professionista di esporre competenze e conoscenze ma che offre la possibilità, anche a chi legge, di interagire, commentare, dire la propria. E non sempre i commenti dimostrano apprezzamento e condivisione. Vediamo come reagire a una possibile escalation.

DIMENTICARSI DI MONITORARE

Ouando il professionista pubblica qualcosa sui social media deve controllare le risposte e le critiche per monitorare subito attacchi lesivi

Il monitoraggio

Alla pubblicazione di contenuti sui social deve comunque seguire un monitoraggio di ciò che accade sui profili personali e dello studio per il quale si lavora. I commenti, le valutazioni, le condivisioni possono essere il luogo nel quale il pubblico (clienti, target e colleghi) esprimono anche delle critiche. La prima opzione è che si tratti di critiche costruttive e propositive. L'interazione è d'obbligo, argomentare in maniera professionale rispondendo ai commenti critici ma non offensivi è un atto dovuto, utile e spesso efficace.

Quanto a lungo si può e si deve replicare a commenti scritti che vadano nella direzione di una critica? Il suggerimento è che, prima che diventi sterile arroccandosi su posizioni contrapposte, la conversazione via social venga fermata con cortesia invitando a proseguire privatamente con una conversazione al telefono o con messaggi diretti.

I social sono infatti una piazza nella quale si affaccia e ascolta anche chi è di passaggio, ma le due persone al centro dello spazio virtuale spesso dimenticano di essere circondati e osservati.

Gli attacchi

Mai commenti sui social non sempre hanno finalità di critica costruttiva, anzi, al contrario, la barriera dello schermo e l'asetticità della tastiera consentono attacchi e aggressioni verbali pericolose per la reputazione dichili subisce (oltre che, ovviamente, per chi le perpetra). Le critiche distruttive contenute in alcune recensioni sono spesso attacchi alla competenza e alla reputazione faticosamente costruita dal professionista. È pertanto necessario difendersi usando innanzitutto lo stesso mezzo: i social. Ad un attacco condotto nei modi e con espressioni non consone alla professione e alla persona è necessario replicare confermezza e autorevolezza. La bacheca social è una casa aperta ma con le regole dettate dal padrone di casa: non sono ammessi insulti, scherno, contestazioni sterili e non argomentate. I social offrono comunque una opportunità: se l'interazione con il padrone di casa e con gli altri ospiti non rispetta le regole della buona educazione e della netiquette (l'etichetta della rete), il titolare dell'account può cancellare i commenti che ritiene non adeguati. Cancellare un commento offensivo, che contenga vilipendio, ingiurie o addirittura improperi, significa anche proteggere la comunità di lettori. Ma prima di cancellare i commenti offensivi è bene fare uno screenshot (quindi una foto) dell'intera pagina, poiché questi possono essere cancellati anche da chi li ha scritti. Se anche la cancellazione, annunciata, non basta, i social consentono di poter "bloccare" l'ospite o di segnalare alla piattaforma (ad esempio LinkedIn, Facebook) gli atteggiamenti scorretti. Una procedura che non sempre ha un riscontro immediato ma che è bene conoscere come ulteriore rimedio, prima delle eventuali vie legali.

CANCELLARE

è sempre il titolare

che può rimuovere

dell'account

i commenti

indesiderati

ingiuriosi

e bloccare gli ospiti



TRIBUTARISTI - LAPET

Approvato in via definitiva il dlgs che istituisce il test di proporzionalità

Professioni più libere

Stop alle regolamentazioni non necessarie



DI IACOPO BURIANI

ttività professionali più libere. Approvato il decreto delegato di attuazione della direttiva proporzionalità, che recepisce nell'ordinamento nazionale i principi comunitari in materia di libero esercizio delle profes-sioni e di proporzionalità delle relative restrizioni. Si tratta di una svolta epocale nella ar una svotta epocate netta regolamentazione dei servizi professionali. Nella serata del 5 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto delegato di attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ad un test di proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. L'adozione del decreto delegato ha concluso un percorso non facile iniziato il 1° ottobre 2019 quando il Parlamento, tramite la legge di delegazione europea, delegava il Governo all'attuazione delle direttive comunitarie. Tra quelle diret tive spiccava, per rilevanza sul mercato dei servizi professiona-li, proprio la 2018/958. La direttiva intende garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tramite la rimozione delle restrizioni all'accesso o all'esercizio delle professioni regolamentate, che all'esito del test si rivelino sproporzionate. La conseguente norma domestica introduce una disciplina omogenea ed obiettiva circa le valutazioni di proporzionalità che l'Italia, come ogni altro sta-to membro, deve effettuare prima dell'introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni o della modifica di quelle esistenti. L'attuazione della direttiva, commenta il presidente Falcone «è un momento epocale, inimmaginabile fino a qualche anno fa, che consente di realizzare interventi rivolti a elimi-nare le riserve sproporzionate, che si rivelano inutili se non ad-dirittura dannose». «Il decreto delegato premia la lungimiran-za dell'Associazione, che ha da sempre insistito su una visio-ne europea dell'esercizio delle professioni e quindi su una loro regolamentazione ispirata ai principi di libera concorrenza e di proporzionalità delle relative restrizioni», chiosa soddisfatto il presidente nazionale. La li-

A cura dell'Ufficio Stampa della Associazione nazionale tributaristi Lapet Associazione legalmente riconosciuta Sede nazionale: Via Sergio I 32 00165 Roma Tel. 06-6371274 Fax 06-39638983 ww.iltributarista.it info@iltributarista.it



bertà professionale è un diritto riconosciuto dall'ordinamento omunitario, in particolare la libera prestazione di servizi è un principio fondamentale del mercato interno sancito dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione. Proprio alla luce di dette fonti apicali dell'ordinamento comunitario, la restrizione all'esercizio di una libera professione può essere consentita solo se giustificata dai motivi imperativi di interesse generale previsti dai trattati o elaborati dalla giurisprudenza della corte di giustizia, ed esclusiva-mente nel limite del principio di proporzionalità. Pertanto le restrizioni all'esercizio di una libera professione devono comunque rispettare il principio di proporzionalità, anche qualora trovassero una giustificazione nei motivi imperativi di interesse generale. Il rispetto del principio di proporzionalità impone alla misura restrittiva di essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, senza eccedere quanto strettamente necessario per il conseguimento di tale scopo. «È una svolta senza precedenti ri-spetto alla disciplina nazionale delle professioni finora vigente, che tende a segmentare il mer-cato dei servizi professionali e a mantenere ingiustificatamente elevato il prezzo di detti servizi» precisa il segretario Restucci, che si occupa per l'associazione dei temi europei. Ma v'è di più, perché come dispone il decreto, sarà anche necessario verificare se le attuali riserve possono ancora trovare giustificazione alla luce del test di proporzio-nalità (vedi altro articolo in pagina). L'esito negativo della verifica condurrà alla dove-rosa rimozione delle riserve risultate incompatibili con il test. L'articolo 4 del decreto delegato codifica i principi appe-na descritti, il comma 4 di detto articolo precisa, infatti, che le disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano le disposizioni esistenti «devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo». A tal fine la norma introduce un catalogo di parametri che devono essere valutati dal soggetto regolatore per accertare, in modo oggettivo e verificabile, la violazione del principio di proporzionalità. Il rispetto dei parametri, tra i quali rientrano la valutazione del rischio connesso all'interesse pubblico, l'impatto sulla libera circolazione dei servizi e la possibilità di ricorrere a provvedimenti meno restrittivi, consente ai regolatori di as-solvere all'onere della prova del rispetto della proporzionalità. Il comma 2 dello stesso articolo 4 elenca i motivi di interesse generale che consentono, sempre nel rispetto dell'anzidetto principio di proporzionalità, di introdurre restrizioni all'esercizio di una professione, si tratta, a

titolo esemplificativo di motivi legati: all'ordine pubblico, alla sicurezza ed alla sanità pubblica, alla tutela dei consumatori, alla prevenzione dell'elusione e dell'evasione fiscale ed all'ef-ficacia dei controlli fiscali, alla tutela dell'ambiente. Coerentemente con il considerando n. 17 della direttiva, il comma 3 del medesimo articolo 4 esclude che l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ossa essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Ne consegue che ragioni di ordine puramente economico quale la promozione dell'economia nazionale, o di ordine puramente amministrativo quali lo svolgimento di controlli o la raccolta di dati statistici, non potranno più giustificare alcuna restrizione all'esercizio delle professioni. Fondamentale, infine, si rivelerà l'articolo 7 che introduce una procedura di scambio di informazioni tramite la quale, gli stati membri, condividono le esperienze «sul modo in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamenta-zione». Lo scambio d'informa-zioni, precisa Falcone «consentirà di accrescere la trasparenza e di comparare le valutazioni di proporzionalità, pertanto nel medio periodo agevolerà la conversione delle singole discipline nazionali verso quella meno restrittiva, garantendo la concorrenza sul mercato dei servizi professionali»

Falcone: un momento storico atteso da anni

Momento storico: esulta la Lapet. Il presidente nazionale Falcone ha accolto così la notizia dell'approvazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/958, relativo al test di proporzionalità sulla disciplina delle professioni (vedi altro articolo in pagina). «Non ci saranno più alibi e discrezionalità per il legislatore nazionale e per la pubblica amministrazione nell'emanare norme o disposizioni con le quali possano essere introdotte, anche in modo surrettizio, riserve professionali se queste non rispettano il test di proporzionalità», commenta Falcone. Le riserve hanno l'effetto di comprimere l'occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi offerti, «un effetto distorsivo del mercato dei servizi che, in un'epoca di risposte alla crisi econo-mica conseguente all'epidemia non è più tollerabile», lamenta Falcone. L'ef-fetto distorsivo si verifica soprattutto nel mercato delle professioni relative alla consulenza contabile, fiscale e del lavoro, per il quale l'Italia ha già ricevuto diverse raccomandazione da parte vitto diverse raccomandazione da parte dell'Europa per ridurre le restrizioni. Ed infatti, prosegue il presidente nazio-nale «come dispone il decreto occorrerà verificare se le attuali riserve possono trovare giustificazione con il test», Il riferimento è, innanzitutto, alle preclusioni che impediscono ai Tributaristi di apporre il visto di conformità e di patro-

cinare le controversie davanti alle commissioni tributarie. Queste preclusioni non trovano corrispondenza in nessuna delle clausole di interesse generale ora trasposte nell'articolo 4 del decreto delegato (confronta altro articolo in pagina), e sono sproporzionate soprattutto

nei confronti dei tributari-sti qualificati e certificati ai sensi della normativa Uni. Questi ultimi, infatti, offrono una competenza non inferiore a quella dei professionisti iscritti in ordini e sono soggetti ad analoghi obblighi forma-tivi e di aggiornamento, al rispetto delle norme deontologiche e all'obbli-

go dell'assicurazione pro-fessionale, oltre che alla vigilanza dell'associazione alla quale sono iscritti. In particolare «la preclu-sione alla possibilità di apporre il visto di conformità obbliga l'imprenditore a duplicare la richiesta di servizi relativi agli adempimenti formali e comporta un aumento ingiustificato dei prezzi di detti servizi, in palese contrasto con lo spirito ed i principi che informano la direttiva» rileva Falcone. «Discorso analogo vale con riferimento all'esclusione dal patro-cinio davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali» prosegue il presidente, «a maggior ragione se si

considera che ai medesimi professionisti è invece concesso di assistere il contribuente nel procedimento di accertamento tributario e fino alla conclusione del procedimento di accertamento con adesione». La preclusione al patrocinio

determina, quindi, una segmentazione
delle attività di difesa del
contribuente, che limita anche l'efficacia deflattiva del procedimento di reclamo e mediazione, di cui all'articolo 17bis, digs 546/1992. Infatti «detto istituto sarebbe molto più efficace se il medesi-mo professionista che ha seguito la fase istrutto-ria e il procedimento di accertamento, e dunque con una visione comples-



Roberto Falcone


siva delle vicende controverse, potes se difendere il contribuente anche nel successivo contenzioso», precisa il pre-sidente Falcone. «Vigileremo sull'effettiva applicazione del decreto» promette Falcone «esercitando i diritti garantiti dal decreto». Si tratta del diritto di informazione riconosciuto ai portatori di interesse, incluse le associazioni rappresentative e le parti sociali, e del diritto a una tutela giurisdizionale ef-fettiva che individua nel Tar il giudice competente in materia.

-© Riproduzione riservata----

Data

Foglio

110% —Istruzioni per l'uso





11 Sole 24 ORE

Norme Cessione dei crediti: da giovedì l'invio della scelta

Gavelli – a pag. 19

alle Entrate





Cessione del 110% e bonus casa: invio da tre soggetti diversi

AGEVOLAZIONI

Da giovedì 15 ottobre si potrà comunicare l'opzione alle Entrate

Adempimento possibile da parte dell'intermediario, privato o amministratore

Pagina a cura di

Giorgio Gavelli

Dagiovedì 15 ottobre si potrà comunicare l'opzione per la cessione del duazione del soggetto tenuto, nei credito o per lo sconto in fattura (prevista dall'articolo 121 del Dl Rilancio perché il mancato invio della comuin alternativa alla detrazione diretta). in base al Provvedimento direttoriale n. 283847 dell'8 agosto scorso, che ha emanato anche il modello. Se saranno pochi i casi di immediata applicazione – in particolare per il superbonus del 110% - ci si attende nel tempo un ampio uso di questo strumento. Ricordiamo che:

- l'opzione non è consentita solo in presenza di interventi ammessi al superbonus, ma anche per tutti gli altri richiamati dall'articolo 121 del Dl 34/2020 (ristrutturazione edilizia al 50%, bonus facciate al 90%, risparmio energetico al 50-65-70-75% e così via);
- tutti i soggetti che possono realizzare gli interventi agevolati a cui fa riferimento l'articolo 121 del Dl Rilancio possono procedere all'opzione, compresi (ad esempio per ecobonus, sismabonus e bonus facciate) i professionisti e le imprese;
- le spese per cui è ammessa la comunicazione sono quelle sostenute «negli anni 2020 e 2021» (e non solo

dal 1º luglio 2020);

• per la cessione del credito, la comunicazione può riguardare anche «le rate residue di detrazione non fruite». Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi 2021 e 2022, e di cedere nel 2023 il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Leggendo le istruzioni al modello di comunicazione, un aspetto che crea alcune complessità è l'indivivari casi, alla presentazione. Anche nicazione nei termini e con le modalità previsti dal provvedimento dell'8 agosto rende l'opzione inefficace verso il Fisco.

Chi invia il modello

La comunicazione è, in linea di principio, inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente o avvalendosi di un intermediario (articolo 3. comma 3, Dpr 322/98), mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet delle Entrate, oppure mediante i canali telematici della stessa Agenzia.

Nel caso del superbonus, tuttavia. la comunicazione per interventi non condominiali è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Se l'intervento riguarda le parti comuni degli edifici, la comunicazione è inviata dall'amministratore di condominio, anche in questo caso con facoltà di avvalersi un intermediario abilitato, esclusivamente me-


Nei casi di cessione della residua sciato dall'Agenzia.

detrazione, la comunicazione è inviata dall'amministratore, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. Per i "mini-condomini", in cui non vi è obbligo di nominare l'amministratore (articolo 1129 del Codice civile) e i condòmini non vi abbiano provveduto, il modello è trasmesso da uno dei condòmini a tal fine incaricato. Se però l'intervento condominiale è ammesso al superbonus, la comunicazione può essere inviata o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (e solo da quest'ultimo se si tratta di rate residue) o dall'amministratore del condominio, ovvero dall'intermediario abilitato da questi prescelto. Solo nei mini-condomini dove manca l'amministratore la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni tecniche.

Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici:

- il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio (o al condòmino incaricato in caso di mini-condominio) l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario,
- l'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo tediante i canali telematici dell'Agenzia. lematico della comunicazione rila-

RIPRODUZIONE RISERVATA



LA PROCEDURA

Per la superdetrazione «eco» serve la ricevuta Enea

Entro cinque giorni le Entrate confermano presa in carico o scarto

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.O.comunque, nel caso di cessione delle rate residue per cui è già iniziata la detrazione, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

In caso di "superbonus" (non antisismico) la comunicazione è comunque inviata solo a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione ivi prevista.

A seguito dell'invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell'area riservata del sito internet delle Entrate. Entro il quinto giorno del delsito internet dell'Agenzia delle enmese successivo a quello di invio, pena il rifiuto, la comunicazione può essere annullata o può esserne inviata una sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Per gli stati di avanzamento lavori successivi al primo devono essere indicati il protocollo telematico e l'anno di sostenimento della spesa riportati nella prima comunicazione (cioè quella relativa al primo Sal).

L'uso dei crediti trasferiti

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta "ricevuti" dall'originario beneficiario solo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione da parte dell'Agenzia e comunque non prima del 1º gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese da parte del contribuente (mancano ancora i codici tributo). Quindi, anche inviando il modello dal 15 ottobre prossimo, la prima compensazione avverrà non prima di gennaio 2021. Cessionarie fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, nell'area riservata

trate. Per questa compensazione non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010 (oltre i 1,500 euro di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti non è possibile la compensazione se non previo pagamento di tali importi), dall'articolo 34 della legge 388/2000 (700.000 euro annui, elevati ad un milione per l'anno 2020) eall'articolo1, comma 53, della Legge n. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti del quadro RU). In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione, i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. In questo caso, la comunicazione della cessione avviene solo a cura del soggetto cedente (a pena d'inefficacia), dopo aver proceduto alla conferma dell'opzione, utilizzando le medesime funzionalità. I cessionari, a loro volta. utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione da comunicare sempre con le stesse modalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina

Foglio

1

I RECENTI CHIARIMENTI

1

SCHERMATURE SOLARI

Nei lavori di recupero

Secondo la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre, le schermature solari che hanno i requisiti tecnici adeguati possono considerarsi beni diversi dalle materie prime e semilavorate. Alla loro installazione si può applicare l'aliquota Iva del 10%, nei lavori di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica (voci 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, Dpr 633/72).

2

COLONNINE DI RICARICA

Insieme al fotovoltaico

Con la risposta all'interpello n. 218 del 14 luglio, l'Agenzia ha affrontato il tema dell'aliquota Iva connessa all'installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici privati. Se la colonnina viene installata contestualmente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, da parte o per conto di chi realizza l'impianto, può essere applicata l'aliquota del 10% (voce 127-quinquies della Tabella A', parte III, allegata al Dpr 633/72.

LAVORI DI DEMOLIZIONE E AUMENTI VOLUMETRICI

Ristrutturazioni edilizie

Con la risposta all'interpello n. 446 del 6 ottobre è stato affrontato il tema delle demolizioni propedeutiche ai lavori di ristrutturazione edilizia, per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad alloggi per militari. Le Entrate hanno quindi riconosciuto l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10%, purchè gli eventuali incrementi di volumetria siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione.

4

IMPIANTI A ENERGIA SOLARE

Macrocategoria

Con il principio di diritto n. 15 del 14 settembre, l'Agenzia afferma che alla realizzazione di un impianto che sfrutta la luce solare per la produzione di energia termica o elettrica è applicabile l'aliquota del 10% (voce 127-quinquies della Tabella A, parte III, del Dpr 633/72), perché ricompreso nella più ampia categoria di "impianti di produzione e reti di distribuzione caloreenergia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica".

Schermature solari con aliquota al 10%

IMPOSTE INDIRETTE

Se rientrano in lavori edilizi, frangisole e tende oscuranti beneficiano dell'Iva ridotta

Giampaolo Giuliani

I frangisole o le tende oscuranti a rullo per esterni, che rientrano nella macrocategoria delle schermature solari, possono fruire dell'aliquota Iva ridotta del 10% quando sono utilizzati negli interventi di recupero edilizio. Lo ha affermato l'agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre scorso, rispondendo a un interpello promosso da un'associazione di categoria.

Si tratta di una presa di posizione importante, poiché fino a oggi – ai fini della disciplina Iva – non c'era la certezza che tali prodotti tecnici, applicabili in modo solidale con l'involucro edilizio, potessero differenziarsi dalle tende a protezione di superfici vetrate che, invece, vanno classificate tra gli elementi di arredo.

L'Agenzia ha fatto propria la tesi dell'associazione interpellante, secondo cui l'evoluzione tecnologica dei materiali e le nuove modalità costruttive degli edifici, hanno comportato una maggiore assimilazione tra i sistemi di schermatura solare e quelli oscuranti tradizionali. L'immediata conseguenza di questo riconoscimento è, appunto, l'accesso all'aliquota del 10% negli interventi di recupero.

Calcoli incrociati

Le Entrate affermano, inoltre, che le schermature solari, quando presentano le medesime caratteristiche dei sistemi oscuranti, delle tapparelle, degli scuri e delle veneziane (tutti beni richiamati nella circolare 15/E/2018), sono caratterizzate da una propria autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, «ad eccezione delle ipotesi in cui detti beni siano integrati negli infissi». In quest'ultimo caso, i sistemi oscuranti concorrono alla determinazione del va-

lore dell'infisso e ne seguono la sorte ai fini Iva.

A riguardo, va ricordato che, se gli infissi sono impiegati in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e seguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l'aliquota del 10% solo fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione al netto del valore degli infissi, e alla imprescindibile condizione che i beni siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Gli infissi rientrano, infatti, tra i cosiddetti beni di valore significativo, che sono puntualmente richiamati dal Dm 29 dicembre 1999.

Ipotizziamo un intervento di sostituzione. Se, ad esempio, il nuovo infisso costa 800 euro e la sua installazione ne costa 1.000, l'aliquota del 10% si applica su 400 euro, così calcolati: 1.000–800 = 200, a cui si aggiunge la stessa cifra di 200 applicata sul valore dell'infisso.

Maggiore convenienza

Dunque, il bene significativo resta soggetto interamente all'aliquota del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione (che nel nostro esempio sarebbe pari a 500 euro).

Pertanto, avere la possibilità – come indicato nella risposta delle Entrate – di scorporare dall'infisso il valore della schermatura solare (quando questa non è integrata nell'infisso) consente di abbassare il valore dell'infisso stesso e di fruire maggiormente dell'aliquota ridotta.

Nella consulenza giuridica del 2 ottobre, peraltro, si parla soltanto di interventi di recupero, ma è chiaro che questi prodotti - essendo stata riconosciuta una loro autonomia funzionale - possono essere considerati a tutti gli effetti dei beni diversi dalle materie prime e semilavorate. Quindi, al pari degli altri "beni finiti", possono fruire dell'aliquota del 40 del 10%, quando sono utilizzati anche nelle costruzioni di edifici agevolati, così come previsto alla voce 24 della Tabella A, parte II, e alla voce 127sexies della Tabella A, parte III, entrambe allegate al Dpr 633/1972.

RIPRODUZIONE RISERVATA



Sono valide le notifiche con firma digitale Pades

Non vi è un obbligo assoluto da parte dell'Agenzia delle entrate di usare la firma digitale in formato Cades, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale p7m, rispetto alla firma digitale in formato Pades, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto nomefile.pdf, atteso che anche la busta crittografica generata con la firma Pades contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche con riferimento al diritto euro unitario. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cassazione (sentenza n. 18965/2020) che ha respinto il ricorso di una società avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento per una presunta violazione della disciplina dettata dal codice dell'amministrazione digitale (cosiddetto Cad), di cui al dlgs n. 82 del 2005.

Un società ha impugnato un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento, sostenendo l'illegittimità della notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate. In particolare ha sostenuto che il documento informatico non avesse avuto i connotati previsto dall'art. 20 comma 1 bis del dlgs n. 82 del 2005. Per quest'ultima normativa, infatti, il documento informatico fornisce piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi le sottoscrive solo se era dotato di firma digitale, caratterizzata dall'estensione p7m del file, che rappresentava la c.d. busta crittografica, nel cui interno era contenuto il documento originale, l'evidenza informatica della firma e la chiave della sua verifica. Nel caso di specie, invece, l'Agenzia delle entrate ha notificato l'avviso con firma Pades contenente un file con estensione pdf sfornito di firma digitale valida, potendo essere suscettibile di modifiche e, pertanto, non poteva avere efficacia probatoria. Le ragioni del contribuente sono state accolte dalla Ctp, mentre la Ctr ha riformato la sentenza e ha, invece, ritenuto che la notifica delle cartelle di pagamento a mezzo pec potesse avvenire anche con un semplice allegato in formato pdf, sul presupposto che la normativa non imponesse l'utilizzo del formato con estensione p7m, con busta crittografata contenente l'originale. Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione ed ha sostenuto che i giudici tributari di appello non hanno considerato che l'agente della riscossione, quale pubblica amministrazione, avesse l'obbligo di notificare le cartelle di pagamento a mezzo Pec attenendosi alla disciplina dettata dal codice dell'amministrazione digitale di cui al dlgs n. 82 del 2005.

La conferma della Cassazione

Secondo i giudici di Piazza Cavour il ricorso della società è infondato. Infatti, non è condivisibile l'assunto che le tre cartelle di pagamento, di cui il contribuente era venuto a conoscenza, a seguito di rilascio di copia di estratto ruolo, non gli fossero state ritualmente notificate, in quanto la notifica era stata effettuata via Pec e in quanto, per la validità di detta notifica, sarebbe stato necessario che il documento trasmesso avesse estensione «p7m». Le Sezioni unite (sentenza n. 10266/2018) hanno, infatti, escluso la sussistenza di un obbligo esclusivo di usare la firma digitale in formato Cades, in cui il file generato si presenta con l'estensione finale p7m, rispetto alla firma digitale in formato Pades, nel quale il file sottoscritto mantiene il comune aspetto nomefile.pdf, atteso che anche la busta crittografica generata con la firma Pades contiene pur sempre il documento, le evidenze informatiche ed i prescritti certificati, si che anche tale ultimo formato offre tutte le garanzie e consente di effettuare le verifiche del caso, anche con riferimento al diritto euro unitario. Nel caso di specie, pertanto, le tre cartelle di pagamento hanno raggiunto il loro scopo ci regolare notifica, come prescritto dalla normativa.

Vincenzo Giannotti

·@ Riproduzione riservata

